

IL
DOTTOR
VOLGARE,

O V V E R O
IL COMPENDIO
DI TUTTA LA LEGGE CIVILE,
CANONICA, FEUDALE, e MUNICIPALE, nelle
cose più ricevute in pratica;

Moralizzato in Lingua Italiana

DA GIO: BATTISTA DE LUCA

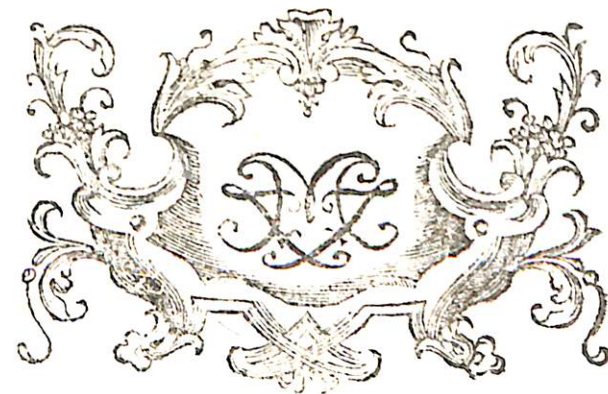
PRETE CARDINALE DI SANTA CHIESA,
AUTORE del TEATRO della VERITA', e GIUSTIZIA,
con l'istess'ordine del detto TEATRO.

TOMO QUINTO:

GATTINI

D

80/5



DONO EREDI DI
NICOLA E NICOLETTA GATTINI

IN COLONIA,

A spese di MODESTO FENZO Stampatore in Venezia.

M. DCC. XL.

CON LICENZA DE SUPERIORI.

I L
DOTTOR
VOLGARE
LIBRO DECIMOQUARTO

MANUALE , O MISCELLANEO ECCLESIASTICO

Diviso in cinque Parti.

PARTE PRIMA

DELLI REGOLARI

DELL' UNO , E L' ALTRO SESSO;

Cioè de' Religiosi , e delle Monache , e de' loro
Conventi , o Monasterj , con la distinta Rela-
zione di ciascuna Religione.

5

I N D I C E

DEGLI ARGOMENTI DE' CAPITOLI DI QUESTA PARTE PRIMA DE' REGOLARI.

CAPITOLO PRIMO.

Dell'origine, ovvero dell'introduzione delli Regolari del sesso mascolino; e delle loro diverse specie, con altre generalità nella materia.

C A P. II.

Delli requisiti necessarj acciò uno si possa dire vero Religioso, e validamente Professo: E particolarmente circa il requisito del Noviziato, e l'altro della Libera Volontà.

C A P. III.

Della Professione tacita, ovvero della sanazione delli difetti dell'espressa, la quale nasca dal continuare nella Religione per qualche tempo: E quando; ed in che modo si possa reclamare, e dire di nullità contro la Professione; ed a chi spetti l'annullarla.

C A P. IV.

Degli effetti, li quali risultano dalla valida Professione, ovvero (all'incontro) dalla sua annullazione.

C A P. V.

Della traslazione, ovvero del passaggio da una Religione all'altra :
Tomo I. A 3 Overo

INDICE

Overo da un Monastero all'altro: Quando; ed in che modo si conceda: E degli effetti che da ciò risultano.

C A P. VI.

Delle questioni di precedenza tra li Religiosi di diverse Religioni: Ed ancora delle stesse questioni tra li Religiosi, e Professori di una medesima Religione; con altre cose spettanti alla materia delle Preeminenze, e dell'Onorevolezze de' Regolari.

C A P. VII.

Delle nuove fondazioni de' Monasterj, o de' Conventi; e quali siano li requisiti necessarij, acciò si possa dire fondazione legittima, e ben fatta.

C A P. VIII.

Delli Prelati, e degli altri Superiori Regolari, Generali, e Provinciali, o locali; così circa la loro elezione, o deputazione, o remozione; come anche circa le loro preeminenze, e prerogative.

C A P. IX.

Dell'esenzioni de' Regolari dalla giurisdizione, e superiorità de' Vescovi, e degli altri Ordinarij de' luoghi; e quando questa cessi; sicchè, non ostante li privilegi, restino tuttavia soggetti; ed in quali cose.

C A P. X.

Delli Conservatori de' Privilegi de' Regolari; E delli Protettori delle Religioni.

C A P. XI.

Degli Apostati, e degli Egetti, e degli altri Religiosi, li quali vivano fuori de' Chiostri: E del modo di procedere nelle cause de' Regolari.

DE' CAPITOLI.

7

C A P. XII.

Delle Religioni del sesso mascolino in particolare. E primieramente di quella di San Basilio.

C A P. XIII.

Della Religione di S. Benedetto in generale; cioè della sua antica fondazione, ed Istituto: E della sua divisione in più Religioni, o Congregazioni.

C A P. XIV.

Della Congregazione Cassinese, overo della Beata Giustina di Padova.

C A P. XV.

Della Congregazione, o Religione de' Cisterciensi.

C A P. XVI.

Della Religione de' Cartusiani, volgarmente Certosini.

C A P. XVII.

Della Religione, overo Congregazione Olivetana.

C A P. XVIII.

Della Religione, overo Congregazione de' Camaldolesi.

C A P. XIX.

Della Religione, overo Congregazione de' Celestini.

C A P. XX.

Della Religione, o Congregazione Guglielmina, overo di Monte Vergine.

C A P. XXI.

Della Religione, ovvero Congregazione Vallombrosana di S. Giovanni Gualberto: Ed anche della Silvestrina: E di alcune altre Religioni Monacali.

C A P. XXII.

Della Religione, ovvero Ordine di S. Agostino in generale; e delle sue diverse divisioni: Particolarmente delli Canonici Regolari.

C A P. XXIII.

Dell'Ordine de' Mendicanti in generale: E primieramente della Religione di S. Domenico, la quale si dice l'Ordine de' Predicatori.

C A P. XXIV.

Della Religione di S. Francesco, ovvero dell'Ordine de' Minori in generale: E della sua divisione in molt' altre Religioni, o Congregazioni: E quali queste siano.

C A P. XXV.

Della Religione de' Minori Conventuali.

C A P. XXVI.

Della Religione de' Minori Osservanti, li quali volgarmente si dicono della Famiglia; ovvero Zoccolanti: Ed anche de' loro Riformati.

C A P. XXVII.

Della Religione del Terzo Ordine di S. Francesco, chiamata de' Penitenzieri.

C A P. XXVIII.

Della Religione de' Cappuccini.

C A P. XXIX.

Della Religione degli Agostiniani Eremiti: E delle sue divisioni, o Riforme.

C A P. XXX.

Della Religione Carmelitana: E delle sue Riforme, e divisioni.

C A P. XXXI.

Della Religione delli Trinitarj della Redenzione de' Cattivi: E della sua Riforma.

C A P. XXXII.

Della Religione di Santa Maria della Mercede, parimente per il Riscatto de' Cristiani dalle mani degl' Infedeli.

C A P. XXXIII.

Della Religione delli Servi della Beata Vergine.

C A P. XXXIV.

Della Religione di San Francesco di Paola chiamata de' Minimi.

C A P. XXXV.

Della Religione degli Ospitalieri, ovvero del Beato Giovanni di Dio, chiamata de' Padri: Fate ben fratelli.

C A P. XXXVI.

Di alcun'altre Religioni Mendicanti, ovvero di Frati.

C A P. XXXVII.

Delli Chierici Regolari chiamati Teatini.

C A P. XXXVIII.

Della Religione; ovvero della Compagnia di Gesù, che volgarmente si dice de' Gesuiti.

C A P. XXXIX.

Della Religione de' Chierici Regolari Minori.

C A P. XL.

Delle Religioni, ovvero Congregazioni parimente de' Chierici Regolari chiamati Somaschi: E degli altri chiamati della Dottrina Cristiana: E di Santo Spirito in Sassia: E di S. Antonio Abbate.

C A P. XLI.

Della Congregazione parimente de' Chierici Regolari di San Paolo Decollato, volgarmente detti Barnabiti.

C A P. XLII.

Della Congregazione parimente delli Chierici Regolari della Madre di Dio, la quale volgarmente si dice di Lucca, ovvero di Santa Maria in Campitelli.

C A P. XLIII.

Della Religione, ovvero Congregazione parimente de Chierici Regolari chiamati Ministri degli infermi.

C A P. XLIV.

Della Congregazione parimente de' Chierici Regolari chiamati delle Scuole Pie.

C A P. XLV.

Di diverse Congregazioni de' Chierici Secolari, li quali vivono all'uso de' Regolari: E particolarmente di quella dell'Oratorio, istituita da San Filippo Neri.

C A P. XLVI.

Della Religione Militare di San Giovanni Gerolimitano, volgarmente detta di Malta.

C A P. XLVII.

Della Religione di Santo Stefano.

C A P. XLVIII.

Della Religione de' Santi Maurizio, e Lazaro.

A P. XLIX.

Dell'altre Religioni Militari, delle quali si abbia la cognizione nella nostra Italia.

C A P. L.

Dell'altre Religioni Militari del Mondo Cattolico fuori d' Italia: E particolarmente di quelle di San Giacomo di Spata, di Calatrava, di Alcantara, e di Montefia in Ispagna: Ed altre che si accennano.

C A P. LI.

Di alcune Religioni sopprese nel Secolo settimo in Italia cognite.

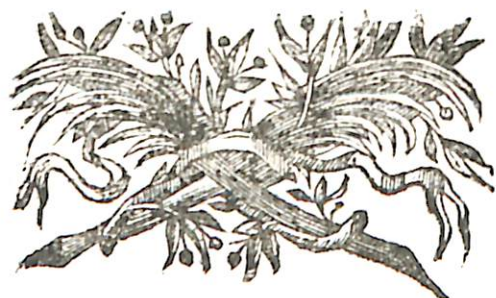
C A P. LII.

Delle Monache; delli loro Monasterj; e delli requisiti necessarj, acciò si dicano vere Monache Professe: E delle differenze tra le Monache, e gli uomini Religiosi.

C A P. LIII.

Della Dote delle Monache in che consista; e se si possa alterare, o diminuire, ed in quali casi; con altre cose, che riguardano questa materia.

Delli Conservatorj, ed altre adunanze delle Donne, le quali vivono collegialmente ad uso di Monache: Ed ancora delle Terziarie, e Bizzocche, le quali volgarmente si dicono ancora Monache.



CAPITOLO PRIMO.

Dell'origine, ovvero dell' introduzione delli Regolari del sesso mascolino; e delle loro diverse specie, con altre generalità nella materia.

S O M M A R I O.

- 1 Che cosa sia la Chiesa Cattolica.
- 2 Da quali sia costituita la Chiesa.
- 3 Del Clero Regolare da quali sia costituito, e da quali il Secolare.
- 4 Dell'origine, ed introduzione de' Regolari.
- 5 Dell'Ordine Monastico; e delle diverse loro divisioni.
- 6 Dell'Ordine Regolare de' Mendicanti.
- 7 Delle divisioni de' Mendicanti.
- 8 Della distinzione de' Mendicanti tra li veri, e li privilegiati.
- 9 Delli Chierici Regolari.
- 10 Dell'Ordine Militare.
- 11 Del modo col quale il Clero Regolare si governava anticamente, e come si governa di presente, e che questo moderno sia migliore.
- 12 Delli Conversi, o Laici.
- 13 Protesta.

CAP. I.

LA Chiesa Cattolica terrestre, la quale si dice militante, a differenza della celeste, la quale si dice trionfante, vuol dire una congregazione di tutti li fedeli cattolici, i quali vivono nel suo grembo, senza macchia d'eresia, o di scisma, sotto il Pontefice Romano, come suo capo visibile, e Vicario di Cristo, nella maniera che di lui si discorre altrove.

Questa Chiesa viene costituita da due ordini di persone; Cioè dell'ecclesiastico, il quale è costituito dall'uno, e l'altro Clero Secolare, e Regolare: E dall'ordine secolare il qual è costituito da tutto il restante del popolo, al quale perciò, secondo la parabola della Sacra Scrittura, dell'uno, e l'altro Testamento, conviene l'attributo delle pecorelle di Cristo, convenendo a quelle dell'altro ordine ecclesiastico l'attributo di pastori, e di altri ministri, ed operarij nella custodia, e nella cura di questo gregge: E quest'ordine ecclesiastico viene diviso in due gerarchie: Una la qual è

costituita da tutto il Clero Secolare, e l'altra da tutto il Clero Regolare.

3 Del Clero Secolare sono tutti li possessori delle dignità, e de' beneficij secolari, ed ancora quei preti e chierici, li quali non abbiano beneficio, nè dignità, o prelatura, ma che ascritti alla milizia celeste con l'assunzione della prima tonsura, non facciano la professione solenne, e legittima in qualche Religione, con li tre soliti voti solenni di castità, povertà, ed ubbidienza; sicchè vivano nelle proprie case a forma del popolo secolare.

E sebbene da qualche tempo moderno (rinovando forse l'antica usanza) si sono introdotte alcune Congregazioni di preti secolari, li quali ad imitazione de' Regolari, vivono collegialmente in una casa in figura di chiostri, e con alcune regole: Nondimeno sono anche del Clero Secolare, mentre per costituirsi nello stato del Clero Regolare, bisogna, che preceda l'anno intiero del noviziato, e quello finito, si faccia la Professione solenne in qualche Religione approvata dalla Sede Apostolica, con li suddetti tre voti sostanziali, di castità, povertà, ed ubbidienza, senza li quali, il vivere collegialmente sotto qualche regola, ed anche in quell' abito, il quale sia solito usarsi da' Regolari Professi, non muta lo stato, per il che fra Giuristi corre la proposizione, la quale si è resa comune al volgo: *Che l'abito non fa il Monaco.*

Lasciando dunque alli professori dell'erudizioni ecclesiastiche la questione sopra l'origine, ovvero l'introduzione dell'Ordine Regolare, e se veramente fosse sino da i primi tempi degli Apostoli, e della Chiesa primitiva, o vero che cominciasse dalla vita anacoretica di San Paolo primo Eremita, o di Sant'Antonio Abate; sicchè quella vita comune a forma delli Religiosi d'oggi in quella Chiesa primitiva fosse comune a tutti li fedeli, anche secolari, ed alle donne, per quello che ne insegnano gl'Atti degli Apostoli, sopra di che si lascia l'intiero suo luogo alla verità, non intendendo sopra ciò stabilire cos'alcuna, nè assumere dispute, con quelle disoccupate persone, le quali volontieri si occupano in queste dispute poco importanti per la pratica del loro eterno, a che tutta l'Opera presente è dirizzata.

Ma parlando del Clero Regolare contraddistinto dal Secolare col senso de' Canon, e de' Dottori secondo lo stato presente: Diverse sono le loro specie, ovvero gli Ordini: Attesochè uno si dice l'Ordine Monastico, e l'altro l'Ordine de' Mendicanti, che volgarmente diciamo de' Frati, a differenza degli altri, li quali si dicono Monaci.

L'Ordine Monastico viene costituito da diverse Religioni; cioè da quella di San Basilio, la quale è copiosa più nella Chiesa Gre-

ca, che nella Latina: E da quella di S. Benedetto, la quale all'incontro è più copiosa nella Chiesa Latina, che nella Greca. E questa seconda Religione Benedettina è distinta in molte Congregazioni, le quali tutte si dicono, e veramente sono dell'Ordine di S. Benedetto: Ma perchè usano diversi abiti, e vivono sotto diverse regole, o istituti: Però ancorchè tutte derivino da uno stesso fonte, ovvero da una stessa madre, e regola: Nondimeno sono stimate Religioni diverse: Come sono: Li Cassinensi: Li Cisterciensi: Li Certosini: Li Celestini: I Camaldolensi: Gli Olivetani: Li Vallumbrosiani: Li Silvestrini: E quelli di Monte Vergine di quà da i Monti, oltre diverse altre Congregazioni dello stesso Ordine Benedettino di là da i Monti; attesochè tutte queste vengono da un ceppo, e si dicono dello stesso Ordine Monastico di San Benedetto, conforme di sotto si discorre, trattando di ciascuna Religione, o Congregazione in particolare.

Vi sono ancora alcune altre Religioni, le quali professano l'istituto de' Santi Monaci, o Anacoreti antichi: Come per esempio sono quelli: Di S. Antonio Abate: Di S. Paolo primo Eremita: Di San Girolamo, e simili. Però si può dubitare, se questi veramente siano dell'Ordine Monastico, o veramente piuttosto dell'altro de' Mendicanti; non essendo Religioni, le quali provengano continuamente dalli suddetti Fondatori, ma sono state erette di poi da buoni servi di Dio, come per una rinovazione di quell'antico Istituto, nella stessa maniera che, trattando di ciascuna Religione, si dice degli Agostiniani Eremiti, delli Carmelitani, ed altri simili.

L'altro Ordine de' Mendicanti è più moderno, ma però si è più dilatato, e forse ha dato la forma del governo delle Religioni a guisa d'università, o di repubblica, nella maniera che oggidì generalmente nella nostra Italia, ed in alcun'altri paesi si pratica anche nell'Ordine Monastico: E queste sono le quattro principali Religioni, le quali si dicono le Mendicanti: Cioè: Di S. Domenico, chiamati Predicatori: Di S. Francesco chiamati Minori: Di S. Agostino chiamati Eremiti: E de' Carmelitani: E queste Religioni, almeno regolandosi col tempo che furono approvate dalla Sede Apostolica, furono quasi coetanee. Attesochè sebbene la regola di S. Agostino è molto più antica, e di maggiore antichità è quella del Carmine, come derivata dall'Istituto degli antichi Profeti del vecchio Testamento, Elia, ed Eliseo nel monte Carmelo: Nondimeno queste Religioni sono state fondate di nuovo da Servi di Dio con quelle regole antiche, come per una rinovazione, o restituzione, sicchè veramente non si possono dire le medesime continuate, perchè non occupano quel luogo antico, ma

ma vanno regolate dal tempo della rinovazione, ovvero dalla conferma della Sede Apostolica: E ad imitazione di queste ve ne sono dell'altre molte, le quali parimente vanno sotto quest'ordine o genere de' Mendicanti, conforme si vede dalli distinti discorsi, o capitoli di ciascuna Religione.

7 In queste quattro prime Religioni Mendicanti è occorso anche rispettivamente quella divisione, o moltiplicazione, la quale si è accennata di sopra nella Religione di San Benedetto: Attesochè quella di San Francesco, ovvero de' Minori, per quello che tocca alla nostra Italia, e come li Giuristi dicono, di qua da' monti, è divisa in molte altre Religioni: Poichè altri sono li Minori Osservanti, e questi ancora tra loro sono distinti in coloro, li quali si dicono della Famiglia, e gli altri Riformati, ovvero dell'Osservanza più stretta: Altri sono quelli, che si dicono Conventuali: Altri chiamati Cappuccini: Ed altri detti del Terz'Ordine; oltre molt'altre Congregazioni di là da' monti nella Spagna, nella Francia, nella Germania, ed in altri paesi.

Come ancora la Religione Agostiniana è divisa in molte; attesochè: Altri sono li Canonici Regolari di S. Agostino, li quali parimente sono divisi in più, e diverse Congregazioni, ed Istituti: Ed altri sono gli Eremitani, li quali sono divisi tra coloro dell'antico Istituto, li quali si dicono Calzati: E li Riformati, li quali si dicono Scalzi, con una gran diversità di Congregazioni così nella Religione antica, come nella riformata. E parimente quella del Carmine ha ricevuto la stessa divisione tra gli antichi, li quali si dicono Calzati, e li Riformati che si dicono Scalzi, ovvero di Santa Teresa, con una moltiplicità di diverse Congregazioni tra gli antichi.

8 Solamente la Religione di San Domenico pare si conservi nella sua unità, senza scissura, o divisione formale: Bensì che sotto uno stesso capo, il quale si dice Generale, e con una maggiore unità di tutte l'altre, si è pure introdotta una certa diversità di Congregazione, o d'istituto più stretto, o rispettivamente più largo, conforme di sotto s'anderà discorrendo nelli capitoli particolari di ciascuna delle sudette Religioni, e di altre.

Stante dunque queste distinzioni di Religioni antiche alquanto rilassate dal primiero rigore, e delle più moderne riformate, come reintegrative del suddetto primiero rigoroso Istituto: Ne segue che in questo genere di Mendicanti entra l'altra distinzione tra li Mendicanti per verità, che son quelli, li quali non possedendo entrate veramente, e con effetto vivono con la mendicizia cotidiana: Come (per esempio) sono li Cappuccini, e li Minori Osservanti, e simili: E gli altri, li quali sono Mendicanti per privilegio, o per finzione; cioè che si dicono tali a certi effetti favore-

vorevoli, e privilegiativi; in fatti però non vivono in istato di mendicizia, possedendo delle robbe stabili, e dell'entrate.

9 Da tempo moderno di un secolo, e poco più a questa Parte si è introdotta una certa terza specie di Chierici Regolari, che così nell'Abito cotidiano, come nell'ecclesiastico, o solenne fanno figura dell'Ordine, ovvero del Clero Secolare, pure in fatti sono Regolari Professi, ed a tutti gli effetti si dicono veri Mendicanti, con la medesima distinzione tra coloro per verità, e quelli per privilegio: Come (per esempio) sono quei Chierici, li quali si dicono Teatini: Gesuiti: e Chierici Regolari Minori: Ministri degli Infermi: Somaschi: Barnabiti: Della Congregazione della Madre di Dio, ovvero di Lucca, e simili: Attesochè questi nelle funzioni ecclesiastiche, e particolarmente nelle processioni vanno collocati tra il Clero Secolare, per quello che si discorre di sotto nel capitolo sesto, trattando delle Precedenze delle Religioni, e nondimeno sono del Clero Regolare agli altri effetti.

10 Vi è ancora un'altro Ordine Regolare, il quale si dice Militare, cioè di quelle persone, le quali sotto qualche segno professano un'ecclesiastico, e religioso Istituto Militare, ma in fatti vivono, e vestono all'usanza di secolari nelle proprie case, in maniera che si distinguono dal restante popolo con una distinzione intellettuale, ovvero con un segno: Come sono li Professori della Religione di S. Giovanni Gerolimitano, volgarmente detta di Malta: Di S. Giacomo di Spata: Di Calatrava: Di Alcantara: Di S. Stefana: De' Santi Maurizio, e Lazzaro, e molte altre simili, delle quali ancora si va discorrendo di sotto nelli loro capitoli particolari: Però sono di diversa natura; poichè alcuni sono veri Religiosi, ed altri nò, conforme ne' suoi luoghi si discorre.

11 Anticamente l'Ordine Monastico, e particolarmente quello di S. Benedetto si governava in diversa forma da quel che si governano oggidì tutte le Religioni, particolarmente nella nostra Italia: Cioè che ciascun Monastero si governava da se stesso indipendentemente dagli altri; sicchè non vi era quel governo, il quale di presente si pratica in forma di università, o di repubblica di tutta la Religione, ovvero di tutta la Congregazione, come per una compagnia di tutti li Monasterj, o Conventi, col Prelato Generale come capo, e con gli altri Prelati, ed Officiali Provinciali: E quindi nasceva che non si dava una vita, ovvero un'osservanza uniforme della regola, sicchè in una stessa Religione alcuni Monasterj erano più osservanti, e gli altri erano più rilassati: Come ancora li Religiosi erano perpetuamente applicati ad un Monastero solo, nel quale professavano, e pigliavano l'abito: Conforme ancora in presente di questo stile ne restano alcune Reliquie nella Germania, ed in altre parti di là da monti

monti: Ma essendosi sperimentato che fosse di gran lunga migliore la suddetta forma d'università, o di repubblica, con la frequente mutazione così de' Superiori, come de' Religiosi, e sudditi da un luogo all'altro, con l'uniformità della vita, e dell'Istituto, sotto la visita de' Prelati Provinciali, o Generali, e con l'uso de' Conizj, che volgarmente diciamo Capitoli, parimente Generali, e Provinciali, il che forse ebbe l'introduzione più frequente dalle suddette prime Religioni Mendicanti, ovvero da alcuna delle suddette Congregazioni filiali dell'antico Ordine Benedettino, e particolarmente della Cisterciense; mentre nel Concilio Generale Lateranense fatto sotto Innocenzo Terzo si fa menzione del Capitolo Generale de' Cisterciensi: (Nel che parimente si lascia sempre il suo luogo alle verità senza pregiudicare alcuno) quindi con molta ragione, e con profitto dello stato Regolare questa forma di governo è stata introdotta, particolarmente nell'Italia in tutto il Clero Regolare: E ciò si stima degno di particolar riflessione per molti notabili effetti, che ne seguono, conforme di sotto in diversi capitoli si va discorrendo: Onde dal non fare queste riflessioni sogliono in pratica prenderli degli equivoci, camminando alla cieca con quello che a favore de' Monasterj dispongono i Canonisti, o fermar li Canonisti antichi, li quali camminano col suddetto diverso presupposto, che ciascun Monastero si governasse da se indipendentemente dall'altro, senza connessione tra loro: Appunto come oggidì insegna la pratica nelli Monasterj delle Monache.

In ciascuna Religione oltre la distinzione tra li Professi, e li Novizj: Tra li medesimi Professi vi è l'altra distinzione tra li Chierici, e Sacerdoti, e li Conversi, li quali a differenza in alcune Religioni si chiamano Laici, o Coadiutori con altri vocaboli simili, i quali secondo lo stato antico sono incapaci degli Ordini, e di passare all'altro genere de' Chierici, e Sacerdoti per esser destinati alli servizj bassi, e meccanici: E secondo l'uso più generale delle Religioni sono incapaci de' governi, e delle cariche, ancorchè questa regola in alcune Religioni patisca la limitazione.

Si ripete però la protesta, e la dichiarazione altre volte fatta, che l'Istituto principale dello scrittore non è di fare lo storico di comporre un' esatta Cronica, nella quale siano tutte le minuzie per appunto come sono, ma solamente di trattare della materia in generale per istruzione de' non Professori nell'occorrenze per il foro esterno pratico; sicchè per quello si dica, o si lasci, o per l'ordine che si tenga, non s'intende fermare stato, nè di pregiudicare a chi si sia. A

Di queste, ed altre generalità nella materia nel discorso di questo titolo.

CAPITOLO SECONDO.

Delli requisiti necessarj, acciò uno si possa dire vero Religioso, e validamente professore: E particolarmente circa il requisito del Noviziato, e l'altro della Libera Volontà.

S O M M A R I O.

- 1 La Religione dev'essere approvata dalla Sede Apostolica.
- 2 Il Noviziato per un'anno continuo.
- 3 Delle questioni antiche sopra l'interruzione dell'anno.
- 4 Se il Noviziato si corrompa ritornando al secolo.
- 5 Il Noviziato si ricerca nel passaggio da una Religione all'altra.
- 6 Si suole dispensare al tempo.
- 7 Si deve fare nelli luoghi a ciò stabiliti.
- 8 Deve seguire nell'età degli anni sedeci compiuti, e non prima.
- 9 Ma l'Abito si può pigliare prima, mentre il Noviziato può essere più lungo dell'anno.
- 10 La Professione si deve fare in mano del Superiore legittimo.
- 11 La Professione richiede li tre Voti sostanziali.
- 12 Se gli Statuti, li quali richiedono età maggiore, annullino la Professione.
- 13 Degli'altri requisiti, li quali si sogliono desiderare in alcune Religioni.
- 14 Il consenso dev'essere vero, e libero per la Professione.
- 15 Di alcuni altri requisiti.
- 16 Di alcune Adunanze, o Costituzioni, o Milizie, che non sono Religioni, ancorchè pajano tali.

C A P. II.



Il primo, e l'essenziale requisito, acciò una persona si possa dire che sia Regolare Professo, è quello che la Religione sia approvata legittimamente dalla Sede Apostolica; mentre altrimenti non si dirà Religione, nella quale si muti lo stato, e che vi sia il vincolo di Religioso: Bensì che non è necessario, che di questa conferma apparisca espressamente, bastando quella prova presunta, la quale nasce dalla lunga e pubblica osservanza, e dalla comune riputazione, con la verisimile scienza, e tolleranza della stessa Sede Apostolica.

A Rare volte però occorre questo caso in pratica, eccetto in alcune piccole Congregazioni, le quali di presente sono già soppresses: Come particolarmente era quella della Congregazione del Buon Gesù di Ravenna, della quale si discorre nel Teatro A: Attocchè per ordinario dell'approvazione, e della conferma della Religione suole apparire dalle Bolle Appostoliche, le quali per la maggior parte sono inserite nel Bollario, conforme di sotto si accenna, trattando distintamente di ciascuna Religione, o Congregazione; onde questo dubbio suole più frequentemente cadere nelli Monasterj di Monache, conforme si discorre di sotto, trattando delle Monache.

Dovendosi in ciò avvertire, per non incorrere in quegli equivoci, nelli quali facilmente suole incorrere la sciocca razza di quei legulei, li quali si fermano alla scorza, ovvero alla lettera delle dottrine: Cioè che non basta l'essere una Religione approvata in generale, ma che si deve professare in un certo, e specifico Istituto approvato: Come (per esempio): La Religione di S. Benedetto, o di S. Francesco, o di S. Agostino in generale è approvata dalla Sede Appostolica: Ma perche queste si sono poi divise in tanti e tanti Istituti diversi: Quindi segue esser necessario che si faccia la Professione sopra un certo Istituto approvato; sicchè non basta la generalità del professare una di dette regole, non sapendosi sotto qual Istituto tal Professione si faccia, conforme ancora si discorre di sotto nel suddetto Capitolo, in occasione di trattare delle Monache.

2 Il secondo requisito essenziale è quello del Noviziato, almeno per un'anno intero, e continuo; sicchè può essere di maggiore spazio, ma non di minore, per la ragione che debba in tal maniera il Novizio in tutti li tempi, e mesi dell'anno far prova delle asprezze, e disaggi della Religione; ed all'incontro che questa possa far prova delli costumi, e degli andamenti del Novizio.

3 Anticamente prima del Concilio di Trento cadeano diverse questioni sopra questo requisito del Noviziato, e particolarmente circa l'interruzione dell'anno; e se fosse bisogno, o no che fosse continuo; cioè, se essendo stato il Novizio nella Religione per alcuni mesi, e ritornando per qualche tempo al secolo, e poi ritornando alla Religione, li tempi si congiungessero a compire il termine dell'anno: E vi si scorge la solita varietà delle opinioni. Però oggidì cessa tal questione per l'espressa disposizione del Concilio suddetto, che l'anno debba essere, non solamente intero, ma continuo, senza interruzione, permettendosi qualche piccola interruzione per causa d'infermità con licenza de' Superiori. B

B
Nel disc. 64.
di questo tit.

4 Quando poi l'anno continuo del Noviziato sia già compito, ma che, o per difetto dell'età, o per altro rispetto non si possa, o non si voglia per all'ora fare la Professione, e che il Novizio uscisse dal Noviziato ritornando al secolo; in tal caso entra il dubbio, se per tale interruzione, ovvero per tale uscita il Noviziato si corrompa, sicchè si abbia per non fatto, e per conseguenza che sia di bisogno farlo di novo per un' altro anno intero, continuo.

In ciò si scorge molta scissura d'opinioni, sicchè si può dire, che gli scrittori vi siano intricati di mala maniera, particolarmente quelli, li quali camminano con le sole generalità, senza riflettere alle distinzioni de' casi, ed alle loro circostanze, dalle quali nasce il vedere, se si adatti la ragione di dubitare, o no, come ancora senza riflettere alla distinzione de' tempi, secondo i quali parlano gli scrittori, e particolarmente gli antichi, se prima, o dopo il Concilio di Trento.

Si crede però più probabile, che questa debba dirsi una questione piuttosto di fatto, e di volontà, che di legge; e per conseguenza che non sia capace d'una regola certa, e generale; che però sia errore il camminare con le sole generalità, ovvero con le decisioni fatte in alcuni casi diversi, quando le circostanze non siano le medesime, nella maniera che generalmente si dice in tutte le questioni simili di fatto, e di volontà, e particolarmente nella materia Fidecommisaria: Cioè nel vedere, se l'uscita dalla Religione, ed il ritorno al secolo sia seguito senza licenza de' Superiori, e con circostanze tali, che si possa dire d'essersi fatta con animo di lasciare quello stato: O pure che all'incontro sia stato con licenza, e per giusto motivo, conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro. C

C
Nel detto disc.
46.

Questo requisito del Noviziato, non solamente si stima necessario nel caso che un secolare si faccia Religioso, ma ancora quando uno il quale sia già Professo in una Religione con licenza di chi abbia tal facoltà, voglia fare il passaggio ad un'altra, non bastando il Noviziato fatto nella prima; dovendo fare la prova di questa diversa maniera di vivere. Ed ancora acciò la nuova Religione possa fare la prova de' suoi costumi, essendo ciò egualmente introdotto a favore dell'una e dell'altra parte; mentre il contratto il quale risulta dalla Professione, si dice egualmente reciproco tra la Religione ed il Religioso, il quale professa; a tal segno che se sia in origine una stessa Religione, la quale però si sia divisa in diversa maniera di vivere, cammina lo stesso.

5 Bensì che in questo caso, quando vi concorre il consenso delle Parti, cioè della Religione, e di colui, il quale deve far la

nuova Professione, facilmente vi si dispensa dalla S. Congregazione: O sia per l'oracolo speciale che piglia dal Papa in ciascun caso, ovvero per l'oracolo generale, contentandosi d'alcuni mesi, ed alle volte d'alcuni giorni, secondo le circostanze de' casi per essere materia arbitraria, ed incapace di una regola certa, ed uniforme.

In alcune Religioni, e forse generalmente in tutte le Claustrali, con molta ragione, con l'approvazione della Sede Apostolica si sono stabilite certe case, o Conventi, nelli quali si faccia il Noviziato, per desiderarsi in ciò una più esatta osservanza della regola; sicchè quando si faccia fuori de' luoghi stabiliti venga stimato inutile, come se non fosse fatto: Ma ciò parimente non ha una regola certa, e generale dipendendo dalle leggi, e dalle costituzioni di ciascuna Religione.

L'altro requisito è che la Professione segua nell'età legittima, almeno d'anni sedici compiuti; e facendosi prima, si stima invalida: E questo requisito nasce dal Concilio di Trento, mentre per la disposizione de' Canon, o de' Concilj antichi sopra ciò non è stabilita una certa età; che però anticamente si camminava con le regole generali de' contratti; cioè quando si possa dire che vi sia il consenso perfetto da potersi obbligare, onde per ordinario si stimava sufficiente l'età dell'anno decimo quarto, sicchè fosse finita l'età dupillare, quando per la straordinaria vivacità dell'intelletto, e de' spiriti non si possa dire che vi fosse la capacità per prima, ed in età più tenera: Overo all'incontro che per essere d'ingegno più ottuso, e grossolano tal'età non basti: Ma il Concilio di Trento per togliere queste dispute ha voluto stabilire un'età uniforme, e tale che vi sia un certo maggior uso di ragione. D

D.
Nel disc. 41.
di questo titolo.

Non ha innovato però il Concilio cosa alcuna circa l'età di pigliare l'Abito, e di mettersi nel Noviziato, onde ciò si può fare prima, ed in età più tenera, purchè la persona sia capace dell'uso della ragione, e sappia quello che operi, e dopo qualche tempo faccia la Professione nella suddetta età stabilita, non essendo necessario che la Professione si debba fare subito compito l'anno del Noviziato, sicchè questo può essere per tempo maggiore, ma non per minore dell'anno continuo, ed intero.

Come ancora si ricerca che la Professione si faccia in mano del legittimo Superiore, il quale abbia in ciò la potestà sufficiente di obbligare la Religione, ed in suo nome fare questo contratto: E che la Professione si faccia con la solita solennità, cioè con la sostanziale emissione delli tre voti sostanziali, della povertà, castità, ed ubbidienza: Bensì che non è precisamente necessaria l'espressione di questi voti, bastan-

bastando quell'implicità compresa nella solenne promessa di vivere in quella Religione sotto la sua regola, e secondo la formola, che usa la Religione.

E sebbene negli stabilimenti di ciascuna Religione si sogliono ordinare alcuni altri requisiti, e particolarmente quello, dell'età maggiore; cioè che non si debba fare la Professione prima dell'anno decimo ottavo, conforme particolarmente la pratica insegna nella Religione de' Minimi, per la sua maggior asprezza: Ed ancora in quella di S. Gio: Gerosolimitano, che volgarmente diciamo di Malta, nondimeno quando lo Statuto, o la Costituzione della Religione approvata dalla Sede Apostolica non contenga il decreto espressamente annullativo, sta più comunemente ricevuto in pratica, che ciò non cagioni la nullità della Professione, ma contravvenzione delli Superiori agli stabilimenti della Religione. 41. E

E lo stesso cammina, quando si ricerchino altri requisiti, conforme particolarmente sogliono essere in alcune Religioni quelli delli legittimi natali, ovvero del non esser di sangue infetto d'Ebrei, o d'altri Infedeli, o pure che la persona non abbia portato l'Abito d'altra Religione, con cose simili, nelle quali non si può dare una regola certa, dipendendo il tutto dal tenore de' Statuti di qualsivoglia Religione. F

F
Nel disc. 42.

Il maggiore, ed il più essenziale requisito, come proveniente anche dalla legge di natura, è quello della Verità, e della Libertà del consenso; cioè che la Professione non sia fatta per forza, ovvero con dolo, e con inganno, o pure simulatamente: E questo difetto è il più frequente, per il quale si sogliono annullare le Professioni: Però in ciò non si può dare una regola certa, e generale, essendo tutta materia di fatto sopra la prova della forza, e del timore, ovvero dell'inganno; e se; e quando si possa dire un timore sufficiente, sicchè non vi sia il consenso, e che (conforme li Giuristi dicono) cada in una persona costante: Per tanto in occorrenza converrà ricorrere a' professori, ed a quello, che in occasione de' casi seguiti se ne va discorrendo nel Teatro. G

G
Nel detto disc.

Si sogliono desiderare ancora alcuni altri requisiti per gli Statuti delle stesse Religioni, ovvero per le Costituzioni Apostoliche: E particolarmente che la persona non abbia de' debiti, ovvero che sia obbligata a qualche amministrazione, o rendimento di conti, con cose simili, ma ogni volta che non vi sia il decreto annullativo, cioè non annulla l'atto; che però li requisiti sostanziali, e generali sono li suddetti.

Quindi siegue che sebbene vi sono alcune Radunanze, o Congre-

H
Nel disc. 50. di
questo titolo.

gregazioni ; ovvero Milizie anche approvate dalla Sede Apostolica, nelle quali pare che si viva a forma di Religione con l'uniformità dell' Abito , e con una certa Regola, o Istituto, ed ancora si costuma di fare un cert' atto di Professione in mano del Superiore, promettendosi l'ubbidienza, e l'osservanza di quell'Istituto: Nondimeno, secondo un'opinione più benigna (molto però contraddetta) queste persone si diranno ecclesiastiche per il beneficio del foro, o per altre immunità, ma non già si potranno dire persone religiose professe, e particolarmente per il requisito del Noviziato, conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro H: Ed anche si accenna di sotto in occasione di trattare delle Monache, se si debbano dire tali quelle, le quali vivano in istato Monastico in alcuni Conservatorj senza certi requisiti.



CAPITOLO TERZO.

Della Professione tacita, ovvero della sanazione, o delli difetti dell'espressa, la quale nasca dal continuare nella Religione per qualche tempo. E quando, in che modo si possa reclamare, e dire di nullità contro la Professione; ed a chi spetti l'annullarla.

S O M M A R I O.

- 1 Delle due specie della tacita Professione.
- 2 Quali siano gli atti, dalli quali si cavi la tacita Professione.
- 3 Dello stesso; e quali atti si debbano attendere.
- 4 Della sanazione, o ratificazione della Professione invalida.
- 5 Specialmente dal passaggio del quinquennio.
- 6 Dell'operazione di detto passaggio.
- 7 Della forma di fare un giudizio validamente per annullare la Professione.

C A P. III



IN due maniere viene considerata la Professione tacita, per la quale resti la persona irretrattabilmente obbligata allo stato, ovvero al vincolo della Religione: Una quando non apparisce della Professione in modo alcuno, sicchè non vi sia la prova concludente dell'affermativa; nemeno della negativa, ma quella si deduca dall'aver continuato nella Religione doppo finito l'anno del Noviziato nell'Abito di professo, facendo gli atti soliti farsi da' Professi: E l'altra quando vi sia la Professione espressa, la quale apparisca difettosa, ma se ne pretenda la ratificazione, o la sanazione con la continuazione nello stato di professo senza reclamare per qualche tempo notabile, e sopra questa seconda specie più frequentemente cadono le dispute; attesocchè nelle Religioni, e particolarmente nelle grandi, e ben regolate, nelle quali il Noviziato, e la Professione si fanno in alcuni Conventi grandi, li quali sono destinati a tal'effetto, si tengono con diligenza li libri, nelli quali si registrano le Professioni, che si vanno facendo; che però molto rare sogliono essere in pratica le dispute sopra la prima specie.

Tuttavia per quello che appartiene al primo punto, cioè che non apparisca della Professione solenne espressa, onde si stia su la Professione tacita, o presunta, è molto difficile ridurre ciò in pratica nelle Religioni de' maschi, per la ragione, che per lo più l' Abito de' Novizj non si suole distinguere da quello de' Professi, sicchè l' avere continuato in quello stato non è cosa, la quale necessariamente importi la Professione che risulta da quest'atto solamente, perchè vi sia il libro, il quale provi la negativa dell'espressa: Ma quando questa prova non vi sia, in tal caso la continuazione di più anni in quello stato, ed il lungo esercizio di quegli atti, li quali non convengono se non a' Professi, può giovare per una prova presunta; cioè che si alleggi la Professione espressa, la quale poi si provi con le presunzioni, e con gli argomenti: Bensì che è una materia, la quale non riceve una regola certa, e generale, dipendendo dalle circostanze particolari di ciascun caso.

Si deve però avere il riguardo alla qualità degli atti, dalli quali si cavi questa tacita, o implicita Professione, se siano più o meno equivoci, o rispettivamente univoci, e ben concludenti: Attesocchè il portare l' Abito, ed il fare quegli atti, li quali generalmente si fanno dalli Religiosi Professi, ma si sogliono anche fare da' Novizj, non conclude, nè si deve avere inconsiderazione, nella maniera che si ha di quegli atti, li quali non si sogliono fare se non da' Professi: Come (per esempio) sono gli Officj, e le Prelature, ed anche sopra tutto il promoversi agli ordini sacri a titolo della povertà, e della Religione; mentre quest'atto solo è solito stimarsi sufficiente ad indurre la Professione: Quando però non vi sia la Professione espressa, invalidazione, o di rivalidazione con li suoi requisiti, essendo solito dirsi che questi atti susseguenti, o consecutivi si siano fatti col presupposto della Professione, che fosse valida, in maniera che si stima meglio che l'atto non vi sia, che l'esservi. A

Trattando dunque di quest'altra specie, cioè che vi sia la Professione espressa, la quale patisca qualche nullità sostanziale, ma si pretenda sanata, o supplita con gli atti susseguenti, come per una nuova tacita Professione: La regola viene maggiormente stabilita dalla moderna legge del Concilio di Trento, che la pacifica continuazione in istato di Religioso Professo per un quinquennio senza reclamare porti seco la presunzione della ratificazione della Professione già fatta, ancorchè per altro fosse invalida: E molto più quando, con questa presunzione generale, concorrano ancora dell'altre presunzioni, ed argomenti speciali, e particolarmente.

mente l'accennato di sopra, che risulta dall'ordinarsi a titolo della Religione, o della povertà B. Tuttavia sopra ciò non si può dar una regola certa, e generale applicabile a tutti i casi; onde la decisione dipende dalle circostanze particolari di ciascun fatto.

Alcuni credono che le suddette cose, e particolarmente il passaggio del quinquennio portino una presunzione certa, e necessaria, la quale abbia forza di una prova concludente, da non ammettere prova in contrario, sicchè sia quella specie di presunzione che li Giuristi dicono *juris*, & *de jure*: Però è più probabile, ed è più comunemente ricevuta l'altra opinione, che questa sia una semplice presunzione di legge, la quale viene stimata sufficiente a fondare l'intenzione di colui, al quale assista, sino a tanto che si provi il contrario, non esclude per tanto la prova non solamente espressa, nè pur ancora presunta, e congetturale: Conforme suole occorrere con la prova, che veramente vi sia stato il dissenso: O vi siano state le reclamazioni con i parenti: Overo con gli amici anche dentro il quinquennio: Overo che durasse ancora la causa del timore, e della violenza: O che vi fossero stati altri impedimenti: O pure che si fosse vissuto con falso presupposto, con altre cause simili, per le quali tal presunzione resti esclusa: Che però in occorrenza si dovrà ricorrere a' professori, ed a quel che se ne discorre nel Teatro in occasione de' casi seguiti, non essendo possibile il darvi una regola certa per la capacità de' non professori. C

Opera bensì il passaggio del quinquennio un effetto molto considerabile introdotto dalla suddetta legge nuova del Concilio di Trento, cioè che quando un Professo voglia annullare la Professione, non può esser inteso, nè Giudice alcuno vi può mettere le mani, conforme potrebbe dentro il quinquennio, senza che prima se ne ottenga dal Papa la facoltà con una commissione speciale, per la quale si concede la restituzione in integro contro il suddetto silenzio.

Questa commissione non è solita darli, se non in piena Segnatura di Grazia, ovvero secondo la pratica più frequente, senza il voto della Santa Congregazione del Concilio, ed alle volte (ancorchè più di raro) di quella de' Vescovi, e Regolari, nella quale ovvero nella Segnatura suddetta si disputa formalmente, se vi siano, o no le giuste cause, le quali meritino la concessione della suddetta commissione; mentre senza qualche causa, non si suole, nè si deve dare.

Per la concessione suddetta, ed anche generalmente quando non ve ne sia bisogno, perchè il giudizio si mova dentro il quinquennio: Se il caso portasse che il Religioso senza legittima licenza

B

Nelli disc. 41.
e seguenti di
questo titolo.

C

Negli stessi luoghi.

A
Nell' discorso
40. di questo
titolo.

cenza de' Superiori fosse uscito dal Monastero, o dalla Religione, ed avesse lasciato l'Abito, non potrà, ne dovrà esser inteso, se prima non ritornerà, e non ripiglierà l'Abito, ogni volta che sopra ciò non se gli dia la dispensa particolare.

Li Giudici di questa materia sono: Il Superiore locale del proprio Monastero, o Convento: Ed il Vescovo, ovvero quel Prelato il quale sia l'Ordinario di quel luogo, sicchè non vi si possono ingerire altri, eccetto se non vi concorresse una commissione speciale del Papa, la quale alle volte si suol dare, anche per i forastieri al Vicario di Roma, ed al Superiore Regolare del proprio Monastero nella stessa Città di Roma. D

D
Come sopra.



CAPITOLO QUARTO.

Degli effetti, li quali risultano dalla valida Professione, ovvero (all'incontro) dalla sua annullazione.

S O M M A R I O.

- 1 Li Religiosi si rassomigliano alli servi.
- 2 Sono incapaci di dominio, e di possesso delle robbe.
- 3 Della proposizione che le robbe si acquistino al Monasterio, come s'intende.
- 4 Delle rinunzie, o donazioni, o altre disposizioni, che si facciano prima di professare.
- 5 Se abbraccino le successioni doppo la Professione.
- 6 Se l'acquisto sia mediato, o immediato.
- 7 Dell'entrate che hanno i Religiosi.
- 8 Delle robbe lasciate a' Religiosi, conche non s'acquistino alla Religione.
- 9 Al Religioso, il quale stia fuora de' Chiosiri, succede la Camera.
- 10 Della specialità de' Gesuiti.
- 11 S'intende che sia Professo validamente.
- 12 Delli Religiosi nelle Religioni incapaci, a chi si acquistino le robbe.
- 13 Delli Testamenti de' Religiosi.
- 14 Li Religiosi Regolari sono incapaci di beneficj secolari, e di pensioni.
- 15 Se uscendo il Religioso dalla Religione, risuperi le robbe.

C A P. IV.

COl presupposto, che sia già validamente seguita la Professione in una Religione approvata con li requisiti di sopra accennati, nè segue una total mutazione dello stato della persona, sicchè così i Giuristi, come i Teologi si vagliono di quel simile, che nelle leggi Civili profane si dà sopra la mutazione dello stato libero, a quello di servo, al quale il Religioso Professo vien' assomigliato; in maniera che in molte cose si adatta alli Religiosi ciò dalle suddette leggi si dispone che nelli servi: Attesocchè si privano della propria volontà, e della libertà, e passano totalmente nella podestà della Religione, e de' suoi Superiori, appunto come il servo passa nella podestà del padrone, per molti effetti li quali da ciò risultano.

Primieramente per l'incapacità del dominio, e del possesso proprio in ragione privata, stante il voto della povertà, il quale opera, che il Religioso Professo sia incapace, senza dispensa del Papa, di avere cosa alcuna del proprio; che però circa le robbe, le quali avea nel secolo prima della Professione, ovvero l'altre, che s'acquistassero dipoi per successione, o per donativo, ovvero in qualunque altra maniera, anche per propria industria, si cammina con la distinzione della qualità della Religione; cioè se sia capace di possedere beni in comune, o no: Attesochè quando sia capace (conforme per regola generale oggi stabilita dal Concilio di Trento sono tutte le Religioni, le quali non si ritrovino espressamente eccettuate, e dichiarate incapaci) le robbe che possedea il Professo prima di fare la Professione, quando egli non ne abbia diversamente disposto, si acquistano alla Religione, ovvero al Monastero, secondo le diverse osservanze delle stesse Religioni capaci.

E sebbene per bocca di tutti i scrittori, così Giuristi, come Morali, corre la proposizione, che le robbe del Professo si acquistino al suo Monastero: Nondimeno questa proposizione deriva dagli scrittori antichi, li quali parlano col presupposto dello stato di quei tempi di sopra accennato; cioè che ciascun Monastero si governava da se, indipendentemente dagli altri, sicchè ogn'uno avesse li suoi professi, come perpetuamente ivi applicati all'usanza dell'odierno stato delli Monasterj delle Monache: Ma oggi che lo stato delle cose è mutato, e che le Religioni si governano a forma d'università con la continua mutazione de' Religiosi da luogo a luogo ciascun'anno, ovvero in altri tempi, ad arbitrio de' superiori, e secondo li varj stili delle Religioni: Però non entra questa considerazione, mentre in tal modo, quegli il quale fa la Professione non si obbliga di vivere più in un Monastero che nell'altro, ma si fa il contratto con tutta la Religione in universale: Che però la suddetta proposizione (secondo la pratica corrente) cammina nelli Monasterj delle Monache, le quali si governano con la suddetta indipendenza, ciascuno da se: Ma nelli Religiosi di quelle Religioni, le quali si governano nella suddetta forma di Repubblica, o di Università, non è adattabile: Maggiormente che nelle Religioni Grandi, e ben governate, in tutta una Provincia vi faranno uno, o due Monasterj, o Conventi del noviziato, nel quale stiano tutti li novizj della Provincia, ed ivi facciano la Professione, e perciò non si possono dire più d'un Monastero, che dell'altro: Per conseguenza pare che la robba si debba acquistare alla Religione in universale, per applicarsi ad arbitrio della medesima a quei Monasterj, ovvero a quelli usi, i quali riguardino il suo bisogno, o che si stimeranno opportuni, quando li suoi statuti

e le

e le leggi, ovvero la consuetudine non dispongano diversamente. A

E lo stesso cammina in quelle robbe, le quali per successione testata, o intestata, o per altro titolo si deferissero alla persona del Religioso già Professo; cioè che stante la sua incapacità di ottenere le robbe in dominio privato, si acquistino al Monastero, ovvero alla Religione con le stesse regoie, le quali camminano nelle robbe avute per prima: Ogni volta che anche di queste robbe non si sia disposto prima di fare la Professione, conforme suol portare la pratica più frequente; cioè che prima di professare, si suol fare la rinunzia, o la donazione a favore de' parenti, o di altri amorevoli, non solamente delle robbe, le quali già si abbiano, ma ancora delle future successioni testate, o intestate: Attesochè sebbene alcuni credono che il rinunciante possa disporre delle robbe, e delle ragioni che già possedea prima della Professione, ma non di quelle le, quali si acquistassero doppo, per la ragione che sia un disporre di quello, che non sia suo, ovvero sia il differire la disposizione in un tempo inabile: Tuttavia è più ricevuta in pratica l'opinione contraria, che ciò si possa fare per la ragione, che anche la speranza delle future successioni si può vendere o donare: Così ricercando la ragion probabile del pubblico bene di conservare le robbe nelle famiglie, e di non farle passare alle Religioni, ed alli Monasterj. B

In caso poi che tal rinunzia, o disposizione non vi sia, sicchè si faccia luogo al sudetto acquisto a favore del Monastero: In tal caso entra la questione tra li Civilisti, e li Canonisti sopra il modo di tale acquisto; ed è, se questo acquisto si faccia a favore del Monastero, o della Religione mediatamente, cioè per mezzo della persona del Religioso, e per conseguenza per un atto consecutivo alla persona, come vogliono i Civilisti; ovvero immediatamente, e principalmente a dirittura in ragione propria, senza dipendenza dalla persona del Religioso, onde non vi sia bisogno del suo consenso, o volontà per l'acquisto, conforme vi bisogna nel primo caso, che l'acquisto sia mediato, secondo quello vogliono i Canonisti.

Sopra di ciò non si può dare una regola certa, mentre nella Corte Romana, e nelli Tribunali dello stato Ecclesiastico, e generalmente in tutte le Corti del foro Ecclesiastico del Mondo Cattolico si cammina coll'opinione de' Canonisti. Ed: (all'incontro) nelli Tribunali de' Principati laicali per lo più si cammina con quella de' Civilisti: Ed alcuni tengono ancora quella de' Canonisti: Che però si dovrà camminare con opinione, la quale sia ricevuta in quel Tribunale, nel quale sia la disputa. C

E sebbene in pratica si tollera dalla Chiesa una certa consuetudine

A

Nel disc. 57. di questo titolo.

4

B

Nel rit. delle Rinunzie.

6

C

Nel d. disc. 57. di questo rit. o nel rit. de' fidecommessi.

7 tudine anche nelli Religiosi, e molto più frequentemente nelle Monache; che possano godere un'annua, o mestrua entrata vitalizia, che il Professo si riserva delle sue robbe, o pure che se gli assegna da' parenti: Nondimeno ciò non importa nè dominio, nè possesso, ma una semplice permissione per quelli usi onesti, e religiosi, a' quali non è solito supplire il Monastero, ad arbitrio de' Superiori, sicchè non è cosa incompatibile col voto della povertà, il quale nelli Religiosi Professi cagiona l'effetto suddetto dell'incapacità d'avere cosa alcuna del proprio. D

D
Nel disc. 56.
e 57. di questo
titolo.

8 Si dà ancora in pratica frequentemente il caso che alli Religiosi Professi si lascino, o si diano delle robbe, o dell'entrate con espresssa lege, e condizione, che non si possano acquistare al Monastero, o veramente alla Religione, e che i Superiori non vi si possano ingerire nell'uso, e nella disposizione: Ed in tal caso cade la disputa tra li scrittori con la solita varietà delle opinioni: Attesochè alcuni credono semplicemente, che tal disposizione sia valida; e si debba osservare nella maniera che sta: Altre che sia totalmente invalida questa condizione come proibita dalla legge, onde vizi, ed annulli tutto l'atto: Finalmente: Vi sono di coloro li quali asseriscono rimaner la disposizione valida a favore del Monastero nella sostanza, ma che sia viziata, e s'abbia per non scritta la suddetta condizione, come proibita dalla legge, ed incompatibile con lo stato religioso.

Si crede però, (secondo la più probabile, e la più ricevuta opinione,) che si debba camminare per una via di mezzo, conciliando la disposizione della legge, con la disposizione dell'uomo, rendendole compatibili: Cioè che tali robbe, o rendite abitualmente si acquistano al Monastero, ovvero alla Religione, sicchè si dicano essere nel suo dominio, ma che per osservanza della volontà del disponente se ne permetta al Religioso la disposizione, e l'amministrazione: Purchè però sia onesta, e conveniente al suo stato: Attesochè, anche in quei casi nelli quali il Religioso con Indulto Apostolico sia dispensato d'amministrare alcune robbe, o rendite, e di esse a suo arbitrio disporre, sempre vi s'intende la suddetta condizione, sicchè facendosi altrimenti, la Religione, ovvero il Monastero potrà ritrattare quel che da lui si sia malamente fatto. E

E
Nel tit. de Testam. nel disc. 23. o del le Donazioni nel disc. 25.

Bensì che se il caso portasse la morte del Religioso fuori de' Chioftri, non casualmente, e per poco tempo, ma che così ordinariamente vivesse, allora in quelle robbe, le quali si trovassero in potere di tal Religioso, senza che prima si siano acquistate al Monastero, ovvero alla Religione, per una Costituzione di Greg. XIII. vi succede ovvero vi fa lo spoglio la Camera, quasi che la Religione

gione si sia resa indegna di ottenere le robbe di quel Religioso, al quale ha permesso di vivere fuori de' Chioftri, o sia permissione espressa, o trascuraggine. F

F
Nel disc. 48.
di questo tit.

10 Nella Compagnia di Gesù si dà un caso singolare, che non ostante la Professione suddetta con li tre voti ordinarj di castità, povertà, ed ubbidienza, tuttavia il Professo non si rende incapace delle robbe, nè queste si acquistano al Monastero, ovvero alla Religione, ma il Professo ne ritiene la facoltà di disporre fino a tanto, che segua il quarto voto, per il quale si contrae una totale incapacità, simile a quella delli Religiosi nelle strette Religioni incapaci anche in comune: E ciò per la ragione della porta aperta che si tiene in detta Religione, con il facile, e frequente ritorno al secolo fino a tanto che segua il detto quarto voto; sicchè sebbene questi si dicono a tutti gli altri effetti veri Religiosi Professi, nondimeno a questo effetto vengono riputati come una specie di novizj, non ostante il voto solenne della povertà: O sia perchè l'Autorità Pontificia tolga questo ostacolo, mentre il tutto dipende dalla proibizione della legge positiva: Overo perchè in questo mentre il dominio delle robbe abitualmente si dica risiedere in poter del Generale, sicchè resti compatibile detto voto con una certa specialità, conforme si discorre di sotto nel capitolo trentesimo ottavo. G

G
Nel titolo de
Testamenti nel
disc. 36. e nel
disc. 63. di questo
titolo.

11 Cammina tutto ciò, quando si tratta di Religione, la quale sia capace in comune col detto supposto, e non altrimenti, che il Religioso sia validamente Professo in età legittima, e precedendo l'anno del noviziato, onde a quest'effetto non basta quella Professione, la quale si suole fare dagli infermi vicini a morte per divozione, e per godere le Indulgenze prima dell'anno, ovvero in età non legittima. H

H
Nel disc. 40. di
questo titolo.

12 Ma quando si tratta di Religione, la quale sia incapace anche in comune; in tal caso, se il Religioso non avrà disposto prima di professare, le robbe si acquisteranno alli venienti ab intestato, ovvero a coloro a quali per altro spettarebbono per la morte naturale del medesimo; mentre questa sorte di Professione ha la stessa forza, che la morte vera a questi effetti delle robbe temporali, e dell'altre cose profane, conforme si discorre ancora nella materia Fidecommissaria. I

I
Nel titolo de
Fidecommissi
nel disc. 63.
nel titolo de
Testamenti nel
disc. 35. e

13 L'altro effetto, che risulta dalla Professione, è quello dell'intestabilità, non solamente per la ragione, che si suol' allegare da' Giuristi, che il Religioso Professo viene rassomigliato al fero, il quale è privo di questa facoltà: Ma ancora per difetto della materia; mentre essendo il Religioso incapace di posseder robbe, non resta in che verificarsi la facoltà di testare.

Ma perchè prima di fare la Professione, si suol fare il testamento.

mento: Cade però il dubbio sopra il tempo, nel quale questo Testamento riceva la sua perfezione; cioè, se in quello della morte civile, la quale nasce dalla Professione, ovvero nell'altro della morte naturale, per l'effetto della caducazione, ed altri simili effetti: Ma si stima più probabile, e più comunemente ricevuto, che segua la perfezione per la morte civile nell'istante della Professione, conforme si accenna nella sua materia de' Testamenti. L.

L
Nelli discorsi
35. e 36.

Il terzo effetto è quello dell'incapacità di ottenere, o ritenere beneficj secolari, ovvero le pensioni sopra di quelli, conforme si discorre nelle sue materie de' Beneficj, e Pensioni: E nella stessa materia Beneficiale si discorre dell'altro effetto, il qual nasce dal voto dell'ubbidienza; cioè che li Beneficj regolari, delli quali sono capaci, siano manuali, ed amovibili ad arbitrio de' Superiori, conforme ancora si discorre di sotto al suo luogo, trattando della Religione di Malta; mentre nell'altre Religioni Claustrali particolarmente, perchè secondo l'uso più comune si è mutata la forma del governo, nella maniera che si accenna di sopra nel capitolo primo, con la deputazione de' Prelati locali, più in ragione di officj, che di beneficj; che però non entrano più tali questioni.

A rispetto poi del primo effetto delle robbe, le quali si acquistano al Monastero, ovvero alla Religione (oltre il caso della traslazione, del quale si discorre nel capitolo seguente) cadono le dispute per la durazione di tale acquisto, quando ne cessasse la causa, perchè il Religioso uscisse dalla Religione, e ritornasse al secolo: Ed in ciò si cammina con la distinzione; che se il ritorno fosse per la nullità della Professione, l'acquisto si risolve, mentre in effetto mai è seguito: Ma se fortisse per causa di qualche Dignità, conforme insegna la pratica frequente di quell'uscita de' Religiosi, la quale segue in occasione del Vescovato, o del Cardinalato, o pure per altra occasione, che lecitamente il Papa gli conceda questo indulto: In tal caso la regola è, che le robbe non si ripiglino, ma restano alla Religione, ovvero al Monastero; mentre la questione, nella quale si scorge qualche varietà d'opinioni, riguarda il caso delle robbe rinunziate a' parenti, o ad altri, se la rinunzia si risolva per cessarne la sua causa: E nondimeno anche in questo caso pare più comunemente ricevuta in pratica la negativa: Bensì che in ciò si dovrà deferire a qualche abbiano ricevuto i Tribunali, nelli quali di ciò si tratti per la varietà delle opinioni, la quale vi si scorge, e nel qual caso conviene camminare con la suddetta regola di deferire a quella opinione, la quale sia ivi più ricevuta, conforme si va accennando ancora nella materia delle Rinunzie. M.

M
Nel disc. 17.
nel titolo delle
Rinunzie.

CAPITOLO QUINTO.

Della traslazione, ovvero del passaggio da una Religione all'altra: O da un Monastero all'altro: Quando; ed in che modo si conceda: E degli effetti, che da ciò risultano.

S O M M A R I O.

- 1 Anticamente tra li Religiosi di una stessa Religione non era libero il transito da un Monastero all'altro; e della ragione.
- 2 Che specie di transito si dà oggidì alli Religiosi da una stessa Religione.
- 3 Del transito formale da una Religione all'altra; e come si debba fare.
- 4 Del nuovo noviziato, che vi bisogna.
- 5 Della dispensa all'anno intero.
- 6 Della questione se le robbe del Religioso, il quale passa ad un'altra Religione, o ad un altro Monastero, restino al primo, o passino con la persona; con diverse distinzioni.

C A P. V.



Anticamente, anche tra li Religiosi di uno stesso Ordine, o Religione non si davano questi passaggi formali da un Monastero all'altro, per la più volte accennata ragione; cioè che ciascun Monastero si governava da se stesso indipendentemente dall'altro; sicchè ciascun Religioso professava in un Monastero particolare, per dovere in quello perpetuamente menare la sua vita, nella maniera che la pratica odierna insegna nelli Monasterj delle Monache.

Oggi però questa sorte di traslazione si dà nelli Religiosi maschi per l'accennato uso più comune, e particolarmente nella nostra Italia, che le Religioni d'uomini si governano tutte ad uso di Repubblica, o d'Università; sicchè tutta la Religione viene a costituire un corpo, ovvero un Monastero formale diviso in più Monasterj materiali, come in tante parti, ovvero in tanti membri d'uno stesso corpo, onde il trasferirsi un Religioso da un Monastero all'altro, non importa veramente quella vera traslazione, della quale parlano li Canonj, e li Concilj, ma una mutazione di stanza da luogo a luogo, senza mutazione di vita, o di regola.

Che però si pratica solamente una specie di traslazione impropria, dalla quale nascono alcuni effetti similitudinarij a quelli, che produce la traslazione vera, in quelle Religioni, nelle quali sia in uso la figliolanza: cioè che alcuni Religiosi siano assegnati come figli d'un certo Monastero, o Convento, e che poi questa figliolanza si muti: Ma ciò non importa vera traslazione. Mentre questa (secondo la pratica corrente) da un Monastero all'altro, anche quando tutti siano d'uno stesso Ordine, o Istituto, si dà solamente tra le Monache, ovvero tra li Religiosi maschi in quelle Parti, nelle quali oggi ancora sia in piede il dett' uso del governo singolare, ed indipendente di ciascun Monastero: Ma per la regola generale nelli Religiosi si dà solamente tra una Religione, e l'altra, onde si verifichi la diversa forma di vivere, nella maniera che si verifica ancora nelli suddetti Monasterj singolari, ed indipendenti senza la suddetta forma di governo universale, e di Repubblica, ancorchè professino uno stesso Ordine, o una stessa regola in generale: Per la medesima ragione la quale cammina tra una Religione, e l'altra; cioè, che in un Monastero si può vivere con maggior rigore, ed osservanza, ed in un'altro con maggior rilassazione, sicchè sia in effetto una vita diversa, ancorchè la regola sia la stessa.

Presupposto dunque che si tratti di un transito, ovvero di una traslazione formale da una Religione all'altra, ovvero da un Monastero all'altro, come sopra, sicchè si muti vita, o istituto: In tal caso entra la regola, che ciò non si può fare senza l'autorità del Papa, in nome del quale questa licenza si suol dare dalla S. Congregazione de' Regolari: Attesochè lebbene si dà il transito da una Religione più larga ad un'altra più stretta: Ed (all'incontro) si nega dalla più stretta alla più larga: Non perciò si rende lecito al Religioso di farlo di propria autorità, ma vi bisogna quella de' Superiori come sopra: Che però la suddetta circostanza di passare ad una Religione più stretta, resta considerabile per la facilità della licenza, la quale in tal caso non si suol negare: Che (all'incontro) il passare alla più larga ordinariamente si nega, quando non vi concorra qualche giusta causa, la quale suol regolare l'arbitrio del Papa, o della Sacra Congregazione.

Quindi segue, che in ciò non si può dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso; mentre essendo materia arbitraria, la quale va regolata dalle circostanze del fatto, viene diversamente trattata, secondo le contingenze particolari: Maggiormente che di ciò non si tratta avanti quei Giudici ordinarij, li quali camminano col rigore, delle regole legali, ma si tratta in un

un Tribunale, il quale cammina piuttosto ad uso di Principe, com'è la suddetta Sacra Congregazione; che però la pratica insegna, che in un caso, il passaggio si conceda, ed in un'altro totalmente simile si nega: E per conseguenza (conforme si è detto) la materia non è capace d'una regola certa, e generale, dipendendo in gran parte dalla maggiore, o minore opposizione della Religione, dalla quale si deve fare il passaggio: Attesochè, quando questa dia il suo consenso, ovvero che non si opponga, si cammina con maggior facilità. A

Conceduta la licenza, e seguito che sia il passaggio, è necessario che nella nuova Religione (conforme ancora di sopra si è accennato) si faccia il nuovo noviziato per l'anno intero, e continuo, anche quando originariamente fosse una stessa Religione, la quale però si sia in qualche modo divisa, sicchè abbia diversa regola, o diversa vita più, o meno stretta: Conforme occorre in quella antica Religione, la quale per privilegio Apostolico, o per consuetudine viva più rilassata dall'osservanza rigorosa della regola primiera; e che per una specie di riforma, ve ne sia un'altra la quale viva con l'osservanza più stretta, secondo le distinzioni accennate di sopra nel capitolo primo: Eccetto quando non ostante qualche differenza di vita più, o meno stretta, tuttavia si abbiano per una Religione, conforme occorre nelli Minori Osservanti, li quali si dicono della Famiglia, con quelli li quali si dicono Riformati. B

Bensì che in questo caso di transito la Sacra Congregazione è solita dispensare all'anno, e si contenta di qualche termine, il quale suol'essere maggiore, o minore, secondo la qualità del Monastero, o della Religione, alla quale si passi: Attesochè se sarà Istituto più stretto, e più rigoroso, si cammina con maggior circospezione, ed alle volte non si dispensa, ma se sarà più largo, si dispensa più volentieri, e con un termine più breve, cessando la ragione per la quale ciò si è introdotto.

Le questioni maggiori, che in pratica sogliono cadere in occasione di questi passaggi, riguardano piuttosto l'interesse temporale delle robbe del Religioso, se debbano restare alla prima Religione, ovvero al primo Monastero, o pure se passino al secondo; Ed in ciò essendovi non poca varietà di opinioni, e dipendendo veramente la decisione da varie distinzioni, e circostanze di fatto, quindi segue che non sia facile lo stabilirvi una regola certa, e generale applicabile a tutti i casi: Che però in occorrenza si dovrà ricorrere a qualche se ne va accennando nel Teatro in questa stessa materia. C

Ad ogni modo per qualche lume generale pare poterli camminare con

A

Di questa materia della Traslazione si tratta nel li. disc. 37. e seguente di questo tit.

B

Nel disc. 37.

C

Nel disc. 39.

con la seguente distinzione; cioè che primieramente si debba ricorrere alla licenza conceduta da' Superiori sopra tal passaggio, per vedere quali condizioni contenga, conforme particolarmente suol occorrere in quelle licenze, le quali si danno alle Monache di passare da un Monastero all'altro, che si sogliono concedere con la clausola senza pregiudizio del primo per la dote data, onde vi sia bisogno della nuova dote per l'altro Monastero, quando li parenti della Monaca la possano dare: E quando ciò non sia praticabile, si suole al più obbligare il primo Monasterio in sussidio a dargli gli alimenti a proporzione di quel che importa la dote, con casi simili, nelli quali (come si è detto) non si può dare una regola certa, per essere materia arbitraria, la quale va regolata secondo le circostanze di ciascun caso, e da un Tribunale il quale cammina più da Principe, che da Giudice, con le regole prudenziali.

In caso poi che ciò manchi, sicchè convenga ricorrere a quel che sopra ciò dispone la legge; Primieramente si deve badare alla qualità dell'acquisto, se sia seguito in riguardo dello stato Religioso, ovvero (all'incontro) in riguardo della persona: Attesochè nel primo caso è cosa chiara, che la robba debba restare alla prima Religione, e che non seguiti la persona; E nell'altro si distingue; poichè se l'acquisto fosse ancora in occasione dello stato Religioso, ma per la propria virtù, e con fatica personale in tal caso si scorge qualche varietà d'opinioni: Ma tuttavia si crede più probabile l'opinione, la quale assiste alla prima Religione, ovvero al primo Monastero, per quella ragione, che avendo ivi appreso quella virtù, si può dire che quella Religione sia stata causa dell'acquisto: Maggiormente che prima s'arrivi a tal perfezione, con molti anni di scuola la Religione l'ha mantenuto: Quando le circostanze del fatto non siano tali, che verisimilmente persuadano il contrario, e facciano cessare queste ragioni, come per una limitazione della regola, o per qualche grand'equità, la quale assistesse in contrario.

In caso che si tratti delle robbe patrimoniali, o in altro modo accessorie alla persona: Pare che la regola sia contro la prima Religione, o il primo Monastero; cioè che le robbe come accessorie vadano col suo principale, e che l'acquisto fatto alla prima Religione sia occasionale, o causativo, sicchè cessando la causa, debba cessare l'effetto: Ogni volta che il passaggio non si possa dire colposo per parte del Religioso, o almeno affettato, in maniera che l'equità assista alla prima Religione, ovvero al primo Monastero, come per una limitazione di questa regola: Però si conclude, che in sostanza il tutto dipende dalle circostanze del fatto in

in ciascun caso, e per conseguenza che la materia non sia capace d'una regola certa, dipendendo il tutto dalle qualità particolari: Solendosi ancora considerare una certa differenza, la quale si scorge tra il caso dell'acquisto per via di donazione espressa fatta alla prima Religione, ovvero al primo Monastero dallo stesso Religioso prima di professare: E quell'acquisto il quale nasca per la disposizione della legge, come un'atto consecutivo alla Professione, per la incapacità, che in tal modo si contrae, essendo diverso un caso dall'altro, per quello che ancora più distintamente si accenna nel Teatro. D

Si deve ancora considerare, se la prima Religione, ovvero il primo Monastero tratta del lucro, ovvero del danno; cioè che in istato di buona fede abbia alienato le robbe, le quali per tal mezzo se gli erano acquistate, ovvero che in quel riguardo si siano fatte delle spese, le quali per altro non si farebbono fatte, o che si siano contratti de' debiti, nella maniera che in occasione de' casi seguiti parimente si discorre nel Teatro. E

D
Nello stesso
discorso.

E
Nello stesso
discorso.



CAPITOLO SESTO.

Delle questioni di precedenza tra li Religiosi di diverse Religioni: Ed ancora delle stesse questioni tra li Religiosi, e Professori di una medesima Religione, con altre cose spettanti alla materia delle Preeminenze, e delle Onorevolezze de' Regolari.

S O M M A R I O.

- 1 Delle antiche questioni di precedenza prima della Bolla di Gregorio XIII.
- 2 Che cosa disponga detta Bolla.
- 3 Delli motivi di queste controversie anche di presente, non ostante detta Bolla.
- 4 Come si debba regolare la precedenza de' Religiosi in una stessa Religione, se abbiano più Conventi in uno stesso luogo.
- 5 Li Canonici, e Chierici Regolati vanno con il Clero Secolare, e precedono li Regolari.
- 6 Della precedenza tra li Religiosi fuori delle funzioni Ecclesiastiche.
- 7 Delle questioni di precedenza tra li Religiosi di una stessa Religione.
- 8 Come si debba attendere l'antichità della Religione.
- 9 Se sia lodevole, o no l'uso delle precedenza tra li Religiosi.

C A P. VI.



Anticamente, prima che seguisse la Bolla di Greg. XIII., molto frequenti, e scandalose erano le questioni di precedenza tra li Religiosi nelle pubbliche processioni, ovvero nell'esequie, e nell'altre funzioni ecclesiastiche: Attesochè alcune Religioni pretendono essere più antiche dell'altre, e per conseguenza di dovere precedere, secondo il tempo della loro origine, o fondazione: Altre pretendono che sebbene siano più moderne nell'origine, nondimeno siano più antiche nell'approvazione, o nella confermazione Apostolica: Ed altre d'avere più privilegi Apostolici di precedenza sopra tutte.

- La suddetta Bolla però ha in gran parte tolto queste dispute, mentre con molto giudizio per essa si dà una regola generale; ed è, che senza badare all'antichità, ovvero al privilegio delle Religioni, si dovesse attendere l'antichità locale, cioè che quella Religione

ne dovesse precedere, la quale avesse prima fondato il Monastero nel luogo, come per una specie di quel concorso, che si dà tra li Creditori, con l'antiorità del tempo, parendo molto ragionevole, che quello il quale abbia occupato il luogo prima, non debba esser escluso da quello, il quale viene dipoi, quando la consuetudine legittimamente indotta non disponesse il contrario; mentre in questa materia di Precedenze la consuetudine fa il tutto, conforme si discorre nel titolo delle Preeminenze, nel quale di essa si tratta. A

Tuttavia ciò non è bastato per togliere la radice di queste controversie: O perchè col motivo della consuetudine, e de' privilegi si continui nella medesima pretesione: Overo perchè la differenza sia circa la giustificazione della maggiore antichità, e particolarmente per la mutazione delle cose; cioè che nel Monastero, il quale per prima sia stato posseduto da una Religione, siano stati surrogati altri Religiosi di Religione diversa, o indipendente, o filiale, con altri simili motivi di discordie accennati in occasione de' casi seguiti nel Teatro. B

Ma se il caso portasse, che di una stessa Religione vi siano più Conventi, o Monasterj in un medesimo luogo fondati in diversi tempi: Allora sogliono entrare le questioni tra li Religiosi del Monastero moderno con quelli degli altri Monasterj fondati nel mezzo tempo; cioè se il Monastero moderno di quella Religione, la quale vi abbia l'altro Monastero più antico, debba godere la stessa antichità.

In ciò si cammina con la distinzione, che se nella processione, ovvero in altra funzione intervengono unitamente tutti li Religiosi dell' uno, e dell' altro Monastero, in tal caso resti piano, che li Religiosi del Monastero moderno occupino lo stesso luogo ch' occupino quelli del Monastero antico, sopra quelli di mezzo, col presupposto si pratici quel che (secondo i decreti della Sacra Congregazione de' Riti) si deve praticare; cioè che tutti li Religiosi di uno stesso Ordine vadano uniti sotto una Croce del Monastero, o del Convento più antico, ancorchè vivano in Monasterj diversi; mentre in tal maniera vengono a rappresentare un Monastero solo, ed a costituire un solo corpo.

Ma se li Religiosi del Monastero moderno intervengano nelle processioni, o ne' funerali, ovvero in altre funzioni soli con la propria Croce, senza l'intervento di quelli del Monastero antico: In tal caso vi cade maggior dubbio; e vi sono delle autorità, e delle ragioni per l'una parte, e l'altra: Tuttavia in occasione di casi seguiti, de' quali si discorre nel Teatro, dalla Sacra Con-

A
Nel lib. 3. delle Preeminenze e nell' disc. 24. e seguenti, ed in questo titolo nel disc. 19. e seguente.

B
Nel detto disc. 19.

C Congregazione è stato deciso, che debbano occupare lo stesso luogo antico. C

E ciò per la ragione, che questo luogo si sia acquistato ivi dalla Religione in generale, il corpo della quale viene egualmente rappresentato da tutti li suoi Religiosi, non ostante che materialmente abitassero in diversi luoghi; mentre questa distinzione materiale non toglie la unità del corpo formale, nella stessa maniera che nella materia delle Preeminenze si è accennato, che una stessa Chiesa Cattedrale, ancorchè di sua natura unica, ed individua, può egualmente esser rappresentata da più Chiese materiali tra loro separate, e fabbricate in diversi tempi: E che uno stesso Capitolo d'una medesima Cattedrale unico, ed individuo, il qual forma un corpo solo, può esser costituito da più capitoli fra loro separati, che siano in ciascuna delle suddette Chiese; attesochè si dicono tanti membri che formano uno stesso corpo. D

Cammina tutto ciò nelle questioni di precedenza tra que' Religiosi, li quali per ragione dell'Abito vadano sotto il genere del Clero Regolare: Ma non già in coloro, li quali, ancorchè siano veramente Religiosi Professi, con li tre soliti voti solenni di castità, povertà, ed ubbidienza, e che per gli altri effetti si dicono Regolari veri: Nondimeno nelle funzioni ecclesiastiche per ragione dell'Abito facciano piuttosto figura di Chierici Secolari; sicchè siano membri di quest' altro genere del Clero Secolare: Come (per esempio) sono li Canonici Regolari Lateranensi: Ed anche molte Religioni de' Chierici Regolari, che si dicono Teatini, Gesuiti, Chierici Minori, Somatchi, Barnabiti, Ministri di infermi, della Congregazione della Madre di Dio, ovvero di Luca, delle Scuole Pie, e simili: Attesochè questi nelle processioni, e nell'altre funzioni ecclesiastiche vanno con cotta, o rocchetto, e beretta, nella stessa maniera che vanno li Chierici Secolari, e per conseguenza per ragion dell'ordine simetrico, o gerarchico devono andare uniti col Clero Secolare; sicchè gli ultimi, e più moderni precedono li più antichi del Clero Regolare, per la suddetta ragione dell'ordine gerarchico: Appunto come si dà l'esempio accennato nella suddetta materia delle Preeminenze, che l'ultimo Arcangelo precede, ed è più degno del primo Angelo; ovvero che l'ultimo, ed il più moderno Arcivescovo precede, ed è più degno del più antico Vescovo, con casi simili. E

In caso che la questione di precedenza tra li Religiosi nascesse fuori di queste funzioni ecclesiastiche, delle quali parla la suddetta Bolla di Gregorio Decimoterzo, ma in occasione di funzioni

zioni indifferenti, nelle quali intervengono con l'Abito cotidiano privato; come (per esempio) occorre in que' congressi di Religiosi, li quali seguono nelle accademie, o ne' circoli, ed in simili funzioni non solenni, nè in Abito Ecclesiastico, o veramente in occasioni anche pubbliche, ma non cerimoniali; a causa di esempio in un Concilio Generale, o altra simile funzione: Ed in questo caso si scorge non poca varietà d'opinioni: Attesochè una crede, che si debba camminare con l'ordine dell'antichità della Religione, la quale vada regolata non dalla sua fondazione, ma dal tempo che sia stata approvata, o confermata dalla Sede Apostolica, quando la consuetudine non disponga altrimenti: E l'altra che tuttavia si debba camminare con la stessa simetria, ovvero ordine delle gerarchie, e che questi debbano stare tra li Preti col Clero Secolare contraddistinto dal Regolare.

Fu tale questione alquanto dibattuta nel Concilio di Trento, ma non vi nacque decisione; mentre prudentemente fu preso un certo mezzo termine: Maggiormente che il Generale di una Religione de' Chierici Secolari, protestando di non volere con le sue azioni pregiudicare alle ragioni del Clero Secolare in universale, si dichiarò, che di buona voglia avrebbe eletto l'ultimo luogo, conforme gli atti conciliari, e le Storie insegnano: Che però in ciò si lascia il suo luogo alla verità, ovvero che si debba deferire all'osservanza.

Occorrono ancora frequentemente le questioni di precedenza tra li Religiosi d'una stessa Religione per ragione delle prelature presenti, o passate, ovvero de' gradi, come sogliono esser quelli de' maestri, e de' bacellieri, o pure per causa d'anzianità: Ma in ciò non è possibile il dare una regola certa, e generale, nella maniera che si dà nella sopradetta questione di precedenza tra più Religioni, per la diversità delle leggi, e de' statuti, o stili in ciascuna Religione, molto differenti tra loro: E perciò in occorrenza converrà camminare con le suddette leggi, o stili particolari: E quando questi siano dubbj, si dovrà ricorrere a quelle generalità della ragion comune, che si sono accennate nella materia delle Preeminenze nel libro terzo: Ed ancora a quel che in occasione de' casi seguiti se ne discorre nel Teatro. Accennandocene anche qualche cosa di sotto in occasione di trattare di qualsivoglia Religione in particolare. F

Non deve però lasciarsi d'avvertire (conforme di sopra si è accennato) circa quella precedenza, la quale si deve regolare dall'antichità della Religione, che questa non va misurata dal tempo della fondazione, ma da quello della approvazione, o della confermazione della Sede Apostolica: E per l'altro effetto della precedenza

F
Nelli disc. 18.
e più seguenti
di questo titolo.

cedenza, la quale (secondo la Bolla di Gregorio Decimoterzo) v'è regolata dall'antichità della fondazione de' Monasterj, non si deve attendere il tempo della fondazione materiale, e de' fatto, ma quello della formale, e legittima, col concorso di que' requisiti, li quali si accennano nel capitolo seguente, mentre per prima non si può dire vera fondazione.

Si suol disputare ancora se nelle Religioni sia lodevole, o no quest'uso delle precedenze tra li Religiosi d'una stessa Religione, e particolarmente nelle riformate, le quali professano somma povertà, ed umiltà, quasi che a queste virtù ripugnino queste mondane onorevolezze: Tuttavia si stima lodevole per dare in tal modo qualche premio alla virtù, ed agli studj, li quali altrimenti si perderebbero, conforme si discorre di sotto nel capitolo vigesimosesto. **G**

G
Nel disc. 17.
di questo ti-
tolo.



CAPITOLO SETTIMO.

Delle nuove fondazioni de' Monasterj, o de' Conventi; e quali siano li requisiti necessarj, acciò si possa dire fondazione legittima, e ben fatta.

S O M M A R I O.

- 1 Nelle nuove fondazioni vi è necessario il beneplacito Apostolico tra gli altri requisiti.
- 2 Anche se siano dell'Ordine Monastico.
- 3 Si ricerca cumulativamente il consenso dell'Ordinario.
- 4 Il consenso del Paroco, e del Clero.
- 5 Quello del popolo, e degli altri Regolari.
- 6 Del consenso di quei Regolari, li quali siano in luoghi convicini dentro le quattro miglia.
- 7 Del modo di misurare questa distanza.
- 8 Della distanza delle case dentro le Città, e luoghi.
- 9 Che si possano mantenere dodici Religiosi.
- 10 Si sogliono supprimere le piccole Religioni; e della ragione.
- 11 Quando questi consensi si possano supplire.
- 12 Che non sia materia capace di regola certa.
- 13 Delle nuove fondazioni de' Monasterj di Monache.

C A P. VII.



Lasciando da parte le questioni, che sopra ciò con la solita varietà d'opinioni hanno disputato li nostri Maggiori, così Canonisti, come Morali: E camminando con quel che oggidì, con più dichiarazioni della Sacra Congregazione, e con più decisioni della Ruota Romana già è ricevuto in pratica nella Corte di Roma, la quale come Metropoli della Religione Cattolica dà la regola a tutte le altre Corti Ecclesiastiche, nelle quali solamente si trattano, ovvero si devono trattare queste materie di nuove fondazioni de' Monasterj, o de' Conventi.

Resta fermo che vi siano necessarj molti requisiti: In primo luogo il beneplacito Apostolico, il quale d'ordinario si suol dare per l'organo della Sacra Congregazione de' Vescovi, e Regolari, ed anche alle volte (ancorchè di raro) per quella del

Nelli disc. 29. e seguenti di questo titolo:
 del Concilio di Trento: Attesochè sebbene nell'età nostra è stato dubbitato, se per la Bolla di Urbano Ottavo, la quale proibisce le nuove fondazioni di quei Monasterj, o Conventi, nelli quali non si possano mantenere almeno dodici Religiosi, privandoli altrimenti del privilegio dell'elezione dalla giurisdizione dell' Ordinario, si intendesse in tal modo tolta la necessità di questo requisito ordinato per le precedenti Costituzioni, e particolarmente per quella di Gregorio Decimoquinto, ed anche per il Concilio di Trento: Nondimeno questa opinione è stata riprovata; portando la detta Bolla d'Urbano cumulativamente questa pena, senza derogare al suddetto requisito. **A**

Nel disc. 30.
 Come ancora alcuni scrittori hanno creduto, che questo requisito sia necessario nella fondazione de' nuovi Conventi delle Religioni Mendicanti, ma non ne' Monasterj dell'Ordine Monastico: Ma parimente questa opinione non è ricevuta, richiedendosi indifferentemente questo beneplacito in tutte le fondazioni de' Monasterj dell' uno, e l'altro sesso. **B**

Nel disc. 31.
 L'altro requisito è quello del consenso del Vescovo, ovvero di quel Prelato, il quale sia l'Ordinario Diocesano, e senza il quale non si deve permettere questa nuova fondazione nella sua Diocesi: E questo consenso deve esser congiunto col consenso del Capitolo della Cattedrale.

Nel disc. 32.
 Ed è tanto vero, che questo consenso Apostolico vi sia necessario distinto da quello del Vescovo, che se si desse dal Papa in figura di Vescovo, e di Ordinario di Roma, tuttavia questo non basta, quando vi sia qualche ostacolo di Costituzioni Apostoliche. **C**

Nel detto disc. 29. e seguenti.
 Il terzo requisito consiste nel consenso del Paroco, ed anche del Clero Secolare per il pregiudizio, che si fa al paroco, ed a' Chierici Secolari, con la nuova introduzione de' Religiosi; mentre oggi questi si esercitano più comunemente nell'amministrazione de' Sacramenti, ed in altre cose divine. **D**

Nelli medesimi luoghi.
 Il quarto requisito è il consenso del popolo di quell'luogo, nel quale si deve fare la fondazione, non essendo dovere di introdurre in un luogo nuovi Religiosi non accetti al popolo: Ed il quinto è il consenso degli altri Religiosi, li quali siano già introdotti in quel luogo, per la stessa ragione, che si è detta ne' Chierici Secolari. **E**

Nel disc. 33.
 Anzi quando si tratta di nuova introduzione di Mendicanti per verità, cioè che vivano con elemosine, e non d'entrate; in tal caso, per il Decreto di Clemente Ottavo è necessario ancora il consenso degli altri Regolari parimente Mendicanti degli altri luoghi convicini dentro lo spazio di quattro miglia, per la stessa ragione. **F**

ragione del pregiudizio, che in tal modo si farebbe nella cerca dell'elemosine: Cadendo la questione sopra il modo di misurare queste quattro miglia; cioè qual sorte di misura si debba attendere, se quella, la quale si usa in Roma, o veramente quella del paese, nel quale sia la controversia: Ed è stato ragionevolmente deciso, che si deve attendere la misura di Roma, secondo la quale il Papa ebbe in mente di stabilire questa distanza. **F**

Nel disc. 31.
 È stato ancora solito disputarsi circa la misura di questa distanza, se si debba fare per aria, o per terra; e se dovendosi fare per terra, si debba fare per linea retta, o per i campi, ovvero per le strade: E se dovendosi fare per le strade, si debba fare per le strade più frequenti, ed usate, ovvero per le scortatore meno frequenti: Ed anche circa gli estremi della misura, se si debba fare dal sito di un Convento a quello dell'altro, ovvero da un luogo abitato all'altro: E parimente con probabilità è stato deciso, che la misura si deve fare per le strade più usate, e frequenti, con l'estremità de' luoghi abitati: E ciò per quella buona ragione, che questa distanza non si desidera materiale, o per cerimonia, ma formale per il fine, ovvero per l'effetto della cerca dell'elemosine dal popolo, il quale viva dentro questo spazio; e per conseguenza si deve attendere il commercio de' popoli, il quale si ha per le strade più battute, e frequentate, e non per aria, o per le scortatore. **G**

Nel detto disc. 31.
 Quando anche si tratti di quelle Religioni, le quali vivano di entrate, in maniera che non entri la ragione del suddetto pregiudizio: Tuttavia per privilegi conceduti dalla Sede Apostolica a diverse Religioni, li quali oggidì possono dirsi comuni quasi a tutti per quella comunicazione de' privilegi, la quale si dà tra Regolari, si ricerca ancora il consenso di quei Religiosi, li quali abbiano li Monasterj, o li Conventi nella stessa Città, o luogo dentro un certo spazio di tante canne: E ciò per un'altra ragione, ed è, di togliere legare, e l'emulazioni, che sogliono nascere tra Religiosi troppo vicini in occasione delle prediche, e delle confessioni, e degli altri divini officj, ed esercizi spirituali, con divertire quel popolo, il quale fosse solito frequentare una Chiesa, il che cagiona ancora il pregiudizio nell'elemosine, e negli altri emolumenti: Che però quando cessa questa ragione, perchè alcuni Religiosi vogliano fondare un'ospizio, ovvero una casa, o pure esser ammessi al governo di qualche Collegio senza la Chiesa pubblica, e senza ingerirsi in confessare, o predicare, e far altri officj, non entra questa proibizione, mentre cessa la ragione. **H**

Nel disc. 33.
 E finalmente vi bisogna che la nuova fondazione sia tale, che in quel Monastero, o Convento vi si possano mantenere dodici Reli-

Religiosi almeno, ogni volta che dal Papa, o dalla sacra Congregazione non vi si dia la dispensa, la quale oggidì non si suol concedere con quella facilità, con la quale si concedea per prima, essendosi sperimentato, che nelli Conventi piccoli non vi si mantien bene la disciplina regolare, e che vi sogliono nascere degli inconvenienti: Per lo che sotto Innocenzo Decimo fu fatta una generale soppressione de' Conventini per tutta l'Italia, nelli quali non si potessero mantenere almeno sei Religiosi. I

Ne' medesimi luoghi,

Anzi camminando la stessa ragione a proporzione nelle Religioni piccole, è solita la Sede Apostolica di tempo in tempo, prudentemente andarne sopprimendo alcune per la suddetta rilassazione della disciplina regolare.

Sopra li suddetti requisiti, eccettuato il primo del consenso Apostolico, occorre alle volte disputare in pratica sopra il punto, quando ingiustamente se ne impedisca la verificazione; cioè che senza giusta causa il Vescovo, ovvero il Parroco, o il Clero, ovvero gli altri Religiosi, o parte del popolo si oppongono, si possa questo consenso supplire da' Superiori, occorrendo frequentemente che per le gare tra essi Religiosi, il popolo, ed il Clero si dividono, e si mettono in fazioni, perliche si suol'aver il ricorso al Papa, il quale per ordinario rimette ciò alla Sacra Congregazione de' Vescovi, e Regolari, ed alle volte lo commette anche in Ruota, con le dispute giudiziarie, conforme apparisce da' casi seguiti, ed accennati nel Teatro: Ma questa appellazione, o ricorso non si dà al Metropolitano, spettando privatamente alla detta Sacra Congregazione, ovvero a quello, che si è deputato dal Papa.

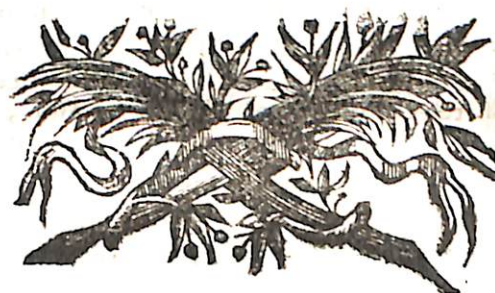
Ed in questo camminandosi con la regola, che il consenso, il quale senza giusta causa si nega, si possa, e si debba supplire dal Superiore, con le prove formali, ovvero con le informazioni estragiudiziali de' Vescovi convicini, o di altre persone ad arbitrio della Sacra Congregazione, si esaminano tutte le circostanze del fatto, dalle quali dipende il vedere, se l'opposizione siano giuste, o no; attesochè molte volte ciò nasce dall'emulazioni, e da' capricci: Che però quando il popolo sia insufficiente a poter somministrare l'elemosine agli uni, ed agli altri Religiosi, ovvero che sia maggiore il bene, il quale risulta dalla nuova fondazione, di quel che sia il pregiudizio, il quale ne nasca agli altri Religiosi, ovvero al Parroco, ed al Clero Secolare, con altre simili considerazioni; in tal caso si suol supplire detto consenso, e si concede la fondazione, anche quando sia dentro lo spazio proibito. L

*L
Nelli d. disc.
19. e più se-
guenti.*

E quindi nasce, che questa non sia materia, la quale riceva una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, dipendendo dall'arbitrio più di un Principe Ecclesiastico, che di un Giudice, da

da regularsi dalle circostanze del fatto, e con le regole prudenziali: Avendo riguardo al fine, ovvero alla ragione, per la quale tal proibizione si sia introdotta, e non alla sola formalità delle parole della legge: Che però, conforme di sopra si è detto, quando li Religiosi nuovi s'introducono in una Città a forma di ospizio, ovvero per governo di qualche collegio di scolari senza la Chiesa pubblica, e senza confessare, o predicare, non si desiderano li suddetti requisiti.

Delli requisiti delle nuove fondazioni de' Monasterj di Monache, non si discorre quivi, ma di sotto nel capitolo quinquagesimo secondo, stimandosi più opportuno trattare delle Monache separatamente, per togliere l'occasione degli equivoci, in quali si suole incorrere, confondendo questi termini, conforme ivi si accenna.



CAPITOLO OTTAVO.

Delli Prelati, e degli altri Superiori Regolari, Generali, e Provinciali, o Locali; così circa la loro elezione, o deputazione, o remozione; come anche circa le loro preeminenze, e prerogative.

S O M M A R I O.

- 1 Del modo col quale si governano le Religioni.
- 2 L' Elezione de' Prelati si deve fare da tutta la Religione.
- 3 Quando vi sia la consuetudine contraria.
- 4 Dell' elezione passiva.
- 5 Del modo di fare l' elezione.
- 6 Dello stesso; e che debba esser secreta.
- 7 Delle prerogative de' Prelati Regolari.

C A P. VIII.



Tante la tante volte accennata più moderna forma di governo di tutte le Religioni in Italia, e nella maggior parte dell'altre Provincie del Mondo Cattolico in forma di Università, o di Repubblica: ne segue, che si governano con un Prelato, il quale sia il capo, ed il Superiore di tutta la Religione, o Congregazione, e questo comunemente vien chiamato il Generale, e con gli altri Prelati distribuiti per le Provincie, li quali si chiamano Provinciali, oltre li Superiori locali di ciascun Convento, o Monastero, ed anche gli altri Prelati, ed Officiali, come sono Diffinitori, Consultori Assistenti, Compagni, Visitadori, ed altri, de' quali si discorre di sotto, trattando di ciascuna Religione, secondo la varietà de' stili: Essendo queste cariche di loro natura a tempo, eccetto alcune poche Religioni, le quali abbiano in uso d'averle perpetue, come parimente di sotto si accenna.

La deputazione di questi Prelati, ed Officiali si deve fare (come è di dovere) da tutta la Religione, la quale sia rappresentata da quelle persone, le quali da ciascun Convento, o Monastero siano deputate, ovvero che in altro modo abbiano tal facoltà nelli Comizj, li quali si fanno ne' tempi, e ne' luoghi stabiliti, secondo le diverse leggi, o consuetudini di ciascuna Religione.

LIB. XIV. DELLI REGOLARI. CAP. VIII. 51

ne, e questi Comizj, ovvero adunanze per l'uso più comune si dicono Capitoli Generali, o rispettivamente Provinciali, ed in alcune Religioni si dicono Congregazioni, ed in altre si dicono Diete per l'elezione de' Prelati Generali, e degli altri Officiali, e rispettivamente del Prelato Provinciale, secondo l'accennate leggi, o usi di ciascuna Religione; sicchè non vi si può dare una regola generale applicabile a tutte le Religioni, ovvero a tutte le Prelature di ciascuna, per doverli camminare con le leggi, o stili particolari: Ma quando le suddette leggi, o consuetudini particolari non ostino, la regola generale dispone, che nel Capitolo generale per l'elezione del Prelato Generale, e degli altri Officiali soliti destinarsi al governo di tutta la Religione, devano intervenire li Vocali di tutte le Provincie, onde tutti i membri concorrano a costituire questo corpo, quando non vi sia in contrario la legittima consuetudine, la quale abbia li suoi requisiti, sopra la giustificazione de' quali cade solamente il dubbio: Che però si deve dire una questione più di fatto, che di legge, circa la prova sufficiente di questa limitazione della regola generale, la quale è in contrario; cioè che possa spettare ad alcune Provincie solamente, non all'altre; ovvero che una Provincia abbia la prerogativa, che in essa, ovvero in un certo suo Monastero si debba sempre fare questa funzione, conforme in occasione de' casi seguiti si va accennando nel Teatro, e si discorre di sotto, trattando d'alcune Religioni in particolare, nelle quali vi sia tal costume. A

Come ancora, per qualche tocca all'elezione passiva, si cammina con la regola generale della ragion comune; cioè, che ogni Religioso Professo di quella Religione, il quale per le sue leggi non sia privo di voto passivo, può esser eletto Generale, o Provinciale rispettivamente, senza eccezione di nazione, o di paese: Però in alcune Religioni si è introdotto tra le Provincie, ovvero tra le nazioni l'alternativa, che altri dicono il turno, acciò si tolgano l'oppressioni, che possano farsi da una Provincia, o nazione più numerosa, e tutti partecipino dell' onore delle cariche; conforme parimente si accenna, trattando delle Religioni in particolare, in quali vi sia questo uso, ed in quali no. B

E finalmente quanto al modo di fare l'elezione: Avanti il Concilio di Trento, che si camminava con li termini della ragion comune canonica, non vi era una forma certa; attesochè quella forma, la quale dalli Canonici è stabilita con lo scrutinio secreto, cammina veramente nell'elezione di quei Prelati, li quali diventino sposi delle Chiese vedovate, come sono li Vescovi, e gli Arcivescovi; e per conseguenza non cammina in questa specie

A
Nelli disc. 1. e 2.
e seguenti di
questo titolo.

B
Nelli medesimi
luoghi.

cie d'elezione, mentre queste Prelature Regolari (secondo l'uso corrente) importano piuttosto un'offizio manuale, ed a tempo, che una vera Prelatura, la quale porta il sudetto matrimonio spirituale perpetuo, conforme portano il Vescovato, e l'Arcivescovato, ed anche l'Abbazia, o altra Prelatura di que' Monasterj, li quali tuttavia si governano singolarmente, e con indipendenza dagli altri, conforme di sopra si è accennato, sicchè sia una Prelatura a vita, come è il Vescovato.

Il suddetto Concilio però ha stabilito per regola generale, che l'elezione alle Prelature, ovvero alli governi generali, o provinciali, ed anche locali in quelle Religioni, nelle quali il Superiore si faccia per elezione, debba essere per voti segreti, restando per altro ferma la regola della ragion comune canonica; e quando sia conclusa l'elezione della maggior parte, nella stessa maniera che si è generalmente discusso di questa materia dell'Elezione di sopra nel libro duodecimo nel titolo de' Canonici, e del Capitolo: Cioè che basta anche mezzo voto sopra la metà, quando la legge particolare della Religione non disponga diversamente, nel qual caso questa deve prevalere. C

Come sopra.

E circa le prerogative che godono questi Prelati, ovvero Superiori, e particolarmente per l'uso de' pontificali, che godono gli Abbati, o Priori delle Religioni Monastiche, ed in che modo debbano esercitar quest'uso, si discorre parimente di sotto, trattando delle Religioni in particolare, per essere diversi li privilegi Apostolici, ovvero le consuetudini.



CAPITOLO NONO.

Dell' esenzioni de' Regolari dalla giurisdizione, e superiorità de' Vescovi, e degli altri Ordinarij de' luoghi; e quando questa cessi, sicchè non ostante li privilegi restino tuttavia soggetti; ed in quali cose.

S O M M A R I O.

- 1 Dell'origine de' Regolari.
- 2 Anticamente erano proibiti di prender gli ordini, ed erano soggetti all'Ordinario, ed al Paroco.
- 3 Dell'introduzione dell'esenzioni.
- 4 Se ciò sia lodevole.
- 5 Dell'origine di detta introduzione.
- 6 Della sua applicazione.
- 7 Delle sue moderazioni, e restrizioni fatte dal Concilio di Trento, e dalle Costituzioni Apostoliche.
- 8 Della pratica nelle Chiese Cattedrali, ed esenti dalli Metropolitani.
- 9 Delli casi limitati, e della ragione di questa limitazione; e primieramente nelle cause di Fede.
- 10 In quelle de' libri proibiti.
- 11 Del guardar le feste, ed altre cose comuni a tutti.
- 12 Dell'obbligo di andare alle processioni.
- 13 Che si suonino le campane, e si faccia altro in offesa, o prima della Chiesa Maggiore.
- 14 Della giurisdizione con gli esenti nelle cose, che risguardano la cura dell'anime, e le cose particolari.
- 15 Quando facciano le processioni fuori del recinto.
- 16 Della Claustratura delli Monasterj di Monache.
- 17 Se possano essere scomunicati dall'Ordinario.
- 18 De' casi particolari, nelli quali si dà la giurisdizione all'Ordinario.
- 19 Delli Religiosi fuori de' Chioftri.
- 20 Delli Canonici Regolari nelle Cattedrali, e Metropolitane.
- 21 Delli Religiosi nelli Titoli Cardinalizj in Roma.
- 22 Che l'esenzione non tolga la riverenza; e degli effetti li quali da ciò seguano.

C A P. IX.



N E' tempi antichi li Regolari, e particolarmente quelli della primiera introduzione nella forma d' Anacoreti, e di Monaci, la quale (secondo una opinione più probabile) ebbe principio da San Paolo Prima Eremita, e da Sant'Antonio Abbate, e poi da San Basilio, e da San Benedetto, ed altri Patriarchi, e Fondatori (nel che, conforme nel capitolo primo si è detto, si lascia il luogo alla verità) erano piuttosto secolari, che Chierici: Anzi era proibito alli Monaci di farsi Chierici, e di prender gli Ordini, sicchè erano soggetti non solamente al Vescovo, ma al Paroco, nella stessa maniera che sono gli altri del popolo, e del Clero secolare: E da ciò nasce che siano anche soggetti al pagamento delle decime nel modo che vi soggiacciono gli altri: E sebbene prima per grazia, e dispense particolari, e dipoi con privilegi generali alli Religiosi di qualche Monastero, o Religione rispettivamente fu cominciato a concedere la licenza di prender gli Ordini, e di amministrar i Sacramenti, ed altre cose divine: Tuttavia, ciò non ostante, si continuava nella stessa soggezione, finchè si cominciò ad introdurre l'uso di ricevere alcuni Monasterj sotto l'immediata giurisdizione, o protezione di San Pietro, e della Sede Apostolica, concedendosi perciò il privilegio dell' esenzione dalla giurisdizione de' Vescovi, e degli altri Ordinarij de' luoghi.

Cominciò dipoi la Sede Apostolica a slargar la mano in questi privilegi, sicchè parte a drittura, e parte per la comunicazione de' privilegi di alcune Religioni all' altre, si può dire, che per regola generale tutte le Religioni, le quali (particolarmente secondo l'uso d'Italia, e della maggior parte del Mondo Cattolico) si governano nella suddetta forma di Università, godano questi privilegi, e siano esenti dagli Ordinarij de' luoghi: Bensì che per la più volte accennata introduzione lodevole di governarsi le Religioni a forma di Repubblica, o Università sotto li Prelati Generali, e Provinciali, da queste esenzioni non nascono quegli inconvenienti, li quali per altro nascevano anticamente, quando ciascun Monastero si governava indipendentemente dall' altro, senza la visita, e la superiorità degli altri Prelati maggiori; mentre questi con le visite, e con altre diligenze supplivano le parti de' Vescovi.

Sopra

Sopra questa esenzione si disputa molto per i scrittori della sua antichità, ed introduzione; e se fosse generale anche prima di San Gregorio Magno, ovvero se sia nata ne' tempi più moderni con principj particolari, e non generali. Ma però importa poco di ciò trattare per la pratica; mentre quando l'esenzione vi sia, niente importa qual principio avesse.

Questa esenzione in progresso di tempo fu talmente ampliata, e particolarmente a' Mendicanti, li quali forse hanno introdotto l'uso della vita attiva nella amministrazione de' Sacramenti, e delle cose divine (mentre quelli dell'ordine Monastico avevano istituto di attendere più alla vita contemplativa) che ad alcuni furono conceduti privilegi di amministrar i Sacramenti, e di far altre funzioni ecclesiastiche, solite farsi da Parochi solamente, con l'esenzione, e l'indipendenza, così dal Paroco, come dall'Ordinario; assumendo anche il governo con la total giurisdizione, e dipendenza di alcuni Monasterj di Monache.

Ma perchè questi privilegi li quali furono ragionevolmente introdotti per premio dell'Ordine Regolare, come molto benemerito della Chiesa, e della Religione Cattolica nel reprimere con le loro predicazioni, e dispute, e con altre fatiche l'eresie, e gli scismi, supplendo quel che trascurava il Clero secolare, il quale in quei tempi, trascurando lo studio delle Sacre Lettere, era dato in qualche rilassazione: In progresso di tempo, per la solita imperfezione dell'umana condizione, diede in qualche corruttela, sicchè gli esenti, non solamente Regolari, ma ancora li Secolari per l'uso di simili esenzioni, anche alle Chiese, ed alli Chierici secolari si abusavano di questi privilegi, pigliandosi licenze maggiori di quel che se gli concedesse, per il che nascevano degl'inconvenienti grandi.

Quindi il Concilio di Trento, non già contro li Regolari solamente, conforme alcuni malamente credono, ma generalmente contro tutti gli esenti, o fossero Secolari, o Regolari, riformò questi privilegi, e li sottoggettò in molte cose alli Vescovi, ed a gli altri Ordinarij de' luoghi: E per non pregiudicare alli privilegi dell' esenzioni, lasciandoli tuttavia nel suo essere, dichiarò di dare questa autorità agli Ordinarij, come delegati della Sede Apostolica.

Che però gli esenti non hanno di che si dolere, mentre anche prima del Concilio, restando tuttavia nella loro piena fermezza, ed osservanza li suddetti privilegi, ed esenzioni, la Sede Apostolica era solita deputare alcuni visitatori, o altri commissarij, e delegati vicini, acciò potessero provvedere nell' occorrenze, per la lontananza d' essa Sede da i luoghi; e però non implica, che

questa delegazione si sia fatta agli stessi Diocefani, ancorchè non vi abbiano la giurisdizione propria, ed ordinaria; mentre come più vicini, e come meglio informati delle cose della loro Diocefe, possono più opportunamente provvedere.

8 Appunto come insegna la pratica nelle Chiese esenti dalli Metropolitani, ed immediatamente soggette alla Sede Apostolica, che alle volte si deputano gli stessi Metropolitani per le appellazioni, e per i ricorsi, non già come Metropolitani, e per la loro giurisdizione ordinaria, ma come committarij, e delegati Apostolici, più opportuni per la vicinanza, e per la miglior informazione delle cose della Provincia: Che però in diversi altri casi, oltre quelli, li quali dispone il suddetto Concilio, successivamente si è disposto lo stesso dalle Costituzioni Apostoliche, conforme si è già discorso di sopra nel libro terzo della giurisdizione, nel quale come nella sede più proporzionata si discorre di questa giurisdizione delegata agli Ordinarij de' luoghi, in riforma, o moderazione dell'esenzioni, e de' privilegi de' Prelati inferiori, e degli altri esenti: Parlandosene ancora in questo luogo per la ragione, che nelli Regolari, più che nelli secolari sono frequenti queste esenzioni, ancorchè la materia sia comune a tutti gli esenti, anche secolari.

9 In molti casi dunque li Regolari, non ostante li privilegi esentivi sono oggidì soggetti agli Ordinarij de' luoghi, almeno in ragione della suddetta giurisdizione delegata: E primieramente in tutte quelle cause, le quali riguardano la Fede, ovvero la Religione Cattolica, sicchè cadano sotto la materia dell'inquisizione, come riguardanti la materia dell'eresia, o dello scisma; mentre li Vescovi sono inquisitori nelle loro Diocesi; ed hanno in tal maniera una piena giurisdizione contro tutti, ancorchè esenti.

10 E da ciò nasce che abbiano la giurisdizione in quelle cose, le quali risguardino l'impressione, ovvero la lettura, o la retentione de' libri, li quali siano proibiti anche con gli esenti, attesochè in tal caso non è esercitare la giurisdizione propria negli esenti, ma dichiarare quali siano quei libri sospetti, dalla retentione, o lettura de' quali si devono astenere i secolari, e molto più i Religiosi; e per conseguenza in caso di controvenzione vi entrerà il suddetto capo di giurisdizione.

11 L'altro caso è in tutte quelle materie, le quali generalmente convengono al Clero, ed al popolo, con l'osservanza di tutti, sicchè sarebbe scandalo, ovvero sconcerto della Repubblica, che alcuni l'osservassero, ed altri no: Come (per esempio) sono l'osservar le feste comandate, ed alcune vigilie, o digiuni, ovvero far

far alcune funzioni ecclesiastiche: O pure l'ubbidire a gli editti de' superiori ecclesiastici in caso di peste, o di guerra, ovvero di altra contingenza, la quale riguardi la necessità, o l'utilità pubblica: Attesochè pretendendosi da magistrati secolari di potere in questi casi di pubblica necessità usare qualche giurisdizione, o potestà, almeno de fatto con gli ecclesiastici; e convenendo perciò, che il Vescovo, o altro Prelato del luogo faccia delle simili provisioni, acciò in tal modo si osservi quel che da tutti si deve osservare, e non nasca il suddetto inconveniente (circa di che non si ferma cosa alcuna, ma si porta per esempio, con presupposto che così si pratici, lasciando nel rimanente il suo intiero luogo alla verità) quindi siegue che debbano tutti gli ecclesiastici, anche gli esenti in questa parte ubbidire agli ordini, ed alle provisioni del Vescovo, ovvero di colui, il quale in quel luogo faccia la prima figura di Superiore Ecclesiastico, ed Ordinario: Attesochè sarebbe troppo inconveniente, che s'avessero da fare tante provisioni, quanti sono li Prelati de' Monasterj, o delle Chiese esenti.

12 Per la stessa ragione si dicono soggetti all' Ordinario, e devono ubbidire alli suoi editti nell'andare alle pubbliche processioni, e nell'altre funzioni, nelle quali, secondo l'usanza de' paesi, devono intervenire tutti gli Ecclesiastici dell'uno, e dell'altro Clero.

E quando sopra queste processioni, o altre funzioni nascano questioni di precedenza tra li Regolari, o altri esenti, ne sarà Giudice competente lo stesso Ordinario; mentre dal Concilio di Trento ciò se gli commette specialmente per ovviare agli scandali, ed inconvenienti prontamente.

Cammina quest'obbligo degli esenti nell'intervenire nelle processioni, quando queste siano solenni, e stabilite dal Rituale Romano: Come (per esempio) sono quelle del Corpus Domini, ovvero di San Marco, e quelle le quali per antica consuetudine del luogo siano tali nella solennità di qualche Santo, o primo Protettore, o in simile occasione, a causa d'esempio per qualche pubblico Giubileo posto dal Papa per la causa pubblica della Chiesa, o Fede Cattolica, ma non già quando siano processioni di divozione.

Non deve però stare all'arbitrio degli esenti il non ubbidire, e disprezzare gli ordini del Vescovo sotto questo pretesto, che la funzione non sia pubblica, o solenne: Attesochè non spetta ad essi il giudicare, se la funzione sia tale; che però non devono in ciò metter legge al Superiore, ma si devono protestare, ed in tanto ubbidendo, ricorrere a' Superiori, acciò si dichiarino che

che l'ordine si sia malamente dato, e che il Vescovo si astenga in avvenire; mentre altrimenti farebbero troppo disordine, che li suddetti debbano in ciò fare il Giudice.

13 Come ancora per la medesima ragione potranno essere puniti dall'Ordinario, e non li giovera il privilegio dell'esenzione, quando s'ingeriranno in certe funzioni, le quali si devono primieramente fare dalla Chiesa Cattedrale, ovvero da quella, la quale in quel luogo sia la Prima, o la Matrice, come (per esempio) nel suonare le campane il sabbato santo, con casi simili, a' quali si adatti la medesima ragione; attesochè è una specie di turbare il Vescovo, ovvero il Parroco, nel qual caso generalmente gli esenti si fanno sudditi di colui, che turbano, ancorchè per altro non sia loro giudice competente; mentre questa turbazione gli dà competenza, conforme si è accennato nella materia Giurisdizionale.

14 Per la stessa ragione nasce quella giurisdizione, la quale si ha con li Regolari, e con gli altri esenti, ed anche nelle stesse Chiese esenti in quel che riguarda l'esercizio della cura dell'anime, e l'amministrazione de' sacramenti, e delle ragioni parrocchiali, ovvero il predicare al Clero, ed al popolo secolare soggetto all'Ordinario, anche nelle proprie Chiese esenti, venendo così ad ingerirsi in cosa che non gli spetta, e ad usurpare, ovvero a perturbare la giurisdizione dell'Ordinario, al quale spetta la cura di quelle pecore, sicchè la giurisdizione, la quale per questi capi si esercita dall'Ordinario con gli esenti, e nelle loro Chiese, non è nella ragione passiva delle loro persone, o delle Chiese, ma in ragione occasionale, che s'ingeriscono nella cura spirituale di quell'anime, le quali sono commesse all'Ordinario: E per conseguenza se gli esenti vogliono fare da operari nella vigna d'altri, ovvero da pastori delle pecore di un altro, è di dovere che stiano soggetti al padrone, ovvero al custode maggiore della vigna, o dell'ovile, acciò questo possa riconoscere se facciano bene, o male la cultura della sua vigna, ovvero se governino bene, o no le sue pecore.

15 Come ancora per la stessa ragione sono soggetti all'Ordinario, quando s'ingeriscono nel fare le processioni, o altre funzioni fuori de' Chiostri, o fuori del loro recinto, quando la legittima consuetudine, ovvero qualche privilegio particolare non glie lo permetta, mentre in tal modo vengono a far quel che non possono dentro il territorio, e la giurisdizione di un altro; e così vengono a turbarla.

Si danno ancora molti altri casi, i quali, come rari, ed insoliti, farebbe noiosa digressione l'esaminarli per minuto; che però in occorrenza si doverà ricorrere a quel che se ne vada discorrendo nel

nel Teatro, ovvero a' professori, maggiormente per essere materie, le quali con molta facilità si ritrovano appresso i moderni collettori, essendo cosa più di collezione, che d'ingegno, e di discorso.

16 E particolarmente per alcune moderne Costituzioni si è introdotta quella superiorità degli Ordinarij con gli esenti, che riguarda la Clausura delli Monasterj delle Monache, alle quali anche gli esenti non possono andare senza la licenza dell'Ordinario, ed andandovi, possono esser da lui puniti. A

17 Nelli suddetti, ed in altri simili casi, li quali con molta facilità si ritrovano appresso i Collettori, cade il dubbio: Se possano gli Ordinarij procedere alle Censure contro quei Regolari, o altri esenti, li quali abbiano in ciò il privilegio speciale di non poter essere scomunicati, nè che le loro Chiese possano essere interdette: Ed in ciò, ancorchè si scorga non poca varietà d'opinioni, e particolarmente de' Morali, li quali in questa parte sono scusabili, perchè difendono per il più la causa propria, ma per il medesimo capo sono sospetti, come interessati: Però pare che probabilmente si debba camminare con la distinzione che, o si tratta delli suddetti, ed altri simili casi, ne quali l'Ordinario abbia con gli esenti la giurisdizione, sicchè possa contro di loro procedere alle pene, ed a i gastighi: Ed in tal caso, quando bisogna, possa procedere ancora a questo rimedio per lo stesso fine: Per quella ragione, che quando si concede una cosa, s'intendono conceduti tutti quei mezzi, senza i quali quel fine non possa seguire: Ma cessando questa giurisdizione, o competenza, onde si tratti d' altri casi, ne quali sussistagli il privilegio dell'esenzione; allora entra l'altra distinzione tra le Censure interite dalla legge, sicchè il Vescovo non abbia da far altro, che dichiararle, o pubblicarle: E quelle le quali dipendono dalla sua potestà, e giurisdizione, cioè che in questo secondo caso indifferentemente non possa farlo, ma lo possa nel primo, quando sia cosa totalmente chiara, e notoria, onde l'Ordinario non abbia da fare la parte del Giudice, ma quella di semplice denunciatore per ammonire il popolo, ed il Clero a lui soggetto, che si astenga dalla conversazione di quelle persone, le quali come scomunicate si devono evitare: Però rare volte questo caso arriva a mettersi in pratica. B

18 Queste sono le generalità, le quali convengono a tutti gli esenti: Oltre le quali vi sono de' casi particolari, ne quali entra particolarmente questa giurisdizione: Cioè quando vi sia la consuetudine, ovvero qualche convenzione, conforme suole occorrere in pratica, quando per le nuove fondazioni de' Monasterj, o de' Conventi de' Regolari, li Vescovi gli concedono la Chiesa già fondata, ed a loro liberamente soggetta, per il che si riservino qualche giurisdizio-

A

Di tutte le cose suddette sopra la Giurisdizione degli Ordinarij con li esenti trattasi nel titolo della Giurisdizione nella disc. 28. e seguenti, nel Disc. Ecclesi. nella disc. 13. e seguenti, ed in questo tit. nel disc. 64. ed anche nel l. Annotazioni al Concordato di Trento.

B

Ne' medesimi luoghi.

C *Nel disc. 30. della Giurisdizione.* dizione **C**: E sono ancora li Conventi, ne' quali vi sia minor numero di dodici Religiosi.

19 Con quei Regolari ancora, li quali vivono fuori de' Chiosfri, anche lecitamente, e con licenza de' Superiori, ha la giurisdizione, e cessa il privilegio dell' esenzione: E particolarmente quando si tratti di cause di mercede di persone miserabili: Ma se un Regolare, il quale viva dentro i Chiosfri commettesse qualche delitto fuori di quelli, potrà l'Ordinario fargli mettere le mani addosso, e farlo carcerare, ma lo deve fra breve termine rimettere al suo Superiore Regolare: Quando però non l'abbia sperimentato per negligente, perchè glie l'abbia rimesso più volte, senza dargli il condegno castigo, ovvero senza prendere l'opportuno rimedio per la recidiva, la quale cagionasse scandali nel luogo: mentre in tal caso, supplendo la negligenza del proprio Prelato Regolare, potrà castigarlo con carcere, o con altre pene. **D**

D *Nelli luoghi citati nel Msc. Eccl. e nelle Annotazioni al Concilio.* E perchè in alcune Chiese Cattedrali, o Metropolitane li Canonici, e le Dignità sogliono essere Regolari, secondo il celebre, e magistrale esempio dell' Arcivescovato di Monreale riferito da' Canonisti antichi: Ed era per prima quasi generalmente l' uso delle Chiese Cattedrali, e Metropolitane, anche di S. Gio: Laterano in Roma, e ne' tempi moderni frequentemente in Spagna, ancorchè da qualche tempo moderno si siano in gran parte secolarizzate: Quindi suole nascere il dubbio, se il Vescovo abbia la giurisdizione ordinaria con questi Regolari: Ed in ciò si cammina con la distinzione, che o non vi è l'Abbate, o altro Prelato Regolare, ed in tal caso il Vescovo con loro abbia la piena giurisdizione, mentre viene considerato come Vescovo, e come Abbate, sicchè rappresenta due persone diverse: Overo vi è l'Abbate, o altro Prelato Regolare, ed il Vescovo avrà la giurisdizione in tutto quel che riguarda il culto, ed il servizio della Chiesa, e le ragioni cattedrali, o capitolari, a considerarlo in astratto, come Capitolo della Cattedrale, ma non già in quel che riguarda la disciplina regolare dentro i Chiosfri, o altrove fuor della Chiesa circa le persone. **E**

E *Nel disc. 3. e seguenti delle Preminenze, e nel disc. 1. di questo tit.* A somiglianza di ciò (quando la legittima consuetudine non persuade il contrario) lo stesso cammina in quelle Chiese di titoli cardinalizj in Roma, che siano officiate da Regolari, li quali vi abbiano il Convento, ovvero il Monastero adjacente, nella maniera che si è accennato nella materia Giurisdizionale, nella quale si discorrono molte altre cose spettanti a questo punto dell' Giurisdizione dell' Ordinario sopra gli esenti: Ed il più in quest' o proposito si potrà vedere nel Teatro, nel quale s'accennano i Collettori, i quali con quella pazienza, che non è da tutti, diligen-

21 **F** *Nel disc. 3. della Giurisdizione.* temen-

temente radunano tutti gli altri casi, ne' quali entri questa giurisdizione con gli esenti. **G**

22 Finalmente li privilegi dell' esenzione tolgono l' esercizio della giurisdizione, ma non la ragione reverenziale dovuta all' Ordinario, per le reliquie dell' antica sua giurisdizione, che avea col Clero Regolare: Ed anche per quella giurisdizione, e superiorità, che attualmente ritiene in vigore del Concilio di Trento, e delle Costituzioni Appostoliche, ne' casi di sopra accennati: Sicchè quando il Vescovo fa le funzioni pontificali, non può da questi essere impedito, ogni qualvolta ciò non si faccia per giusta causa, e però non per pregiudicargli, del che spetta giudicare a' Superiori degli uni, e degli altri, conforme si accenna ancora nella materia delle Preminenze, ed in quella della Giurisdizione. **H**

G *Ne' luoghi che s' accennano nella lettera H.*

H *Nel disc. 64. di questo tit. e nel 35. della Giurisdizione.*



CAPITOLO DECIMO.

Delli Conservatori de' privilegi de' Regolari; e de' li Protettori delle Religioni.

S O M M A R I O.

- 1 Delli Conservatori de' privilegi.
- 2 Come si debba fare la deputazione.
- 3 Se in ciò si dia prescrizione.
- 4 In quali cause li Conservatori procedono.
- 5 Se abbiano Tribunale.
- 6 Delle opposizioni dalli Conservatori.
- 7 Delli Protettori delle Religioni; e del loro officio; e quali Religiosi l'abbiano.

C A P. X.

Molto frequenti in pratica sono le questioni, alle volte scandalose, tra gli Ordinarij de' luoghi, o li loro Officiali, e li Conservatori de' privilegi de' Regolari, i quali sogliono assumersi maggiore autorità di quel che spetti, e sogliono essere molto facili particolarmente alle Censure contro gli Ordinarij, e gli altri Officiali, li quali (all'incontro) con la stessa facilità si vagliono delle stesse Censure contro di essi, il che cagiona non pochi inconvenienti.

Per rimediarvi dunque, quando sia possibile, e per toglier tutte le questioni, le quali nascano sopra le facoltà di questi Conservatori, per l'interpretazione de' privilegi sopra ciò conceduti dalla Sede Apostolica: Ed anche acciò queste cariche si conferiscano a persone qualificate, e cognite, senza che sia in arbitrio de' Regolari il mutarli, e deputarli di nuovo secondo l'opportunità: Quindi Gregorio XV. fece sopra ciò una Bolla particolare, con la quale si cammina, come moderativa, o dichiarativa di tutte le Bolle, o privilegi antecedenti, restringendo le loro facoltà: Ed anche dando una certa forma, con la quale si devono deputare.

Primieramente, che la deputazione del Conservatore si debba fare con un legittimo atto capitolare da quel Monastero, o Convento in una persona costituita in Dignità Ecclesiastica, e che la deputa-

deputazione si debba presentare all' Ordinario, acciò si conservi negli atti della sua Curia, sicchè in tal modo si sappia quegli, il quale sia Conservatore con la proibizione di mutarlo per un quinquennio almeno, quando non vi sia giusta causa d' assenza, o di altro impedimento: E quando siegua tal mutazione si debba reiterare lo stesso, cioè di esibire negli atti dell' Ordinario la nuova deputazione; onde facendosi diversamente, o perchè la deputazione si trascuri, o che facendosi non segua detta notificazione all' Ordinario, in tali casi non si dirà legittimo Conservatore, nè potrà esercitare le sue facoltà, sicchè in tanto si dirà Conservatore, e potrà esercitar le medesime facoltà lo stesso Ordinario.

E quindi nasce, che difficilmente si può ridurre alla pratica quella pretensione, che sogliono avere alcuni Ordinarij d'aver prescritto contro i Regolari questa ragione di conservatoria; mentre essendo cosa facoltativa, non facilmente si arriva di ridurre a perfezione la prescrizione, conforme in occasione di casi seguiti si discorre nel Teatro.

Presupposta dunque la legittima deputazione, sicchè non vi cada dubbio sopra la validità, e che si sia in tutto bene osservata la forma della suddetta Bolla: Generalmente sono moderate le facoltà de' Conservatori in tutti quei casi, ne' quali li Regolari essenti fossero Attori: Ed in quelli casi, ne' quali fossero Rei, o che ricevevano molestie, le facoltà loro si stendono solamente a quelle molestie, le quali si diano con violenze manifeste; che però non abbracciano le cause ordinarie, e correnti, eccetto quelle Religioni, le quali avessero per privilegio speciale, che li loro Conservatori fossero anche giudici delle cause; conforme particolarmente si verifica nella Compagnia di Gesù, e nella Religione di Malta, e forse in altre Religioni, le quali abbiano simili privilegi: E sopra di che non si può dare una regola certa, e generale, mentre il tutto dipende dalle circostanze del fatto, cioè dalla forma, o tenore de' privilegi.

E da ciò dipende ancora, se possano avere il Tribunale, e deputar Notaro, e gli altri Officiali. Attelocchè sicben regolarmente ciò gli viene proibito, tuttavia in alcuni casi per le circostanze del fatto se gli permette: Che però il tutto dipende dalle circostanze particolari; e per conseguenza la materia resta incapace di una regola generale.

Questi Conservatori si dicono Delegati Apostolici, sicchè dalle loro sentenze, o atti non si appella a' Metropolitani, nè agli Legati Apostolici, ma al Papa immediatamente: Eccetto se in qualche paese, per la sua lontananza, la Sede Apostolica avesse ivi deputato un Giudice generale delle appellazioni; conforme par-

A particolarmente in occasione di casi seguiti è stato deciso dalla S. Congregazione del Concilio sopra il Giudice generale delle appellazioni nell'Isola di Sardegna, con casi simili. **A**

Nel disc. 49. de' tit. della Giurisdizione nel disc. 51. e seguenti di questo titolo.

B Molte altre dispute cadono in questo proposito de' Conservatori, e delle loro facoltà, a segno che alcuni vi abbiano sopra ciò composti de' voluminosi trattati: Però sarebbe troppo noiosa digressione il voler discorrere del tutto, bastando d'avere accennato le cose suddette per una tale qual notizia, e nel rimanente si dovrà ricorrere a' professori, ed a quel che se ne va discorrendo nel Teatro. **B**

Ne' luoghi accennati, o nelle Annotazioni al Concilio di Trento.

7 Per una regola generale, la quale riceve poche limitazioni in alcune Religioni de' Chierici Regolari, e particolarmente de' Gesuiti, e Teatini; tutte l'altre hanno il Cardinale Protettore, essendosi compatibili più protezioni in una stessa persona, l'ufficio de' quali principalmente consiste nel proteggere la Religione appresso il Papa, ed appresso le Sacre Congregazioni, e chi altro bisogna, acciò non siano oppresse le loro ragioni, o veramente non si pregiudichi alli loro privilegi, ed esenzioni?

Come ancora nell'avere qualche soprintendenza, particolarmente nell'elezione del Generale, e negli altri atti del Capitolo Generale, ed in simili gravi occasioni, per ovviare alle fazionarie oppressioni, ed agli altri inconvenienti: Però non si può dire che sia un Prelato, al quale sia appoggiato il governo, con la cognizione delle cause de' Religiosi.

Quando sia una medesima Religione, la quale abbia patito delle divisioni totali, sicchè le filiali siano indipendenti dalla Matrice, ciascuna ha il suo Protettore separato, nella stessa maniera che ha il Generale: Come (per esempio) sono le tante Congregazioni Benedettine, ed anche nella Religione de' Minori, ovvero di San Francesco sono gli Osservanti: Li Conventuali: E li Cappuccini che hanno i Protettori separati.

Ma se in una Religione vi siano una, o più Riforme, o Congregazioni, le quali si governino con Prelati diversi; mentre non vi sia una totale separazione, ed indipendenza; in tal caso è uno stesso Protettore (per esempio) quello degli Osservanti, de' Riformati, del Terz'Ordine, e di tant'altre Congregazioni: E quello degli Agostiniani, ovvero de' Carmelitani; perchè sono parimente Protettori di tante Congregazioni, e riforme dipendenti, le quali sebbene hanno i loro Vicarij Generali, ed altri Superiori, tuttavia riconoscono qualche dipendenza, e superiorità del Generale della Religione Matrice.

CAPITOLO UNDECIMO.

Degli Apostati, e degli Ejetti, e degli altri Religiosi, li quali vivano fuora de' Chiostri: E del modo di procedere nelle cause de' Regolari.

S O M M A R I O.

- 1 Quali siano gli Apostati.
- 2 Quando si dica contratta l'Apostasia.
- 3 Gli Apostati sono veri Religiosi.
- 4 Degli Ejetti.
- 5 Se permetta stare nel secolo.
- 6 Se restino Religiosi.
- 7 Che oggi sia rara la pratica degli Ejetti; e della ragione.
- 8 Delli Religiosi, li quali stiano fuora de' Chiostri lecitamente.
- 9 Delli Religiosi delle Religioni sopresse.
- 10 Dello stesso a rispetto di coloro, li quali fossero di un altra Religione propria.
- 11 Al Religioso, che muore fuora de' Chiostri, succede la Camera Apostolica.
- 12 A chi spetta gastigare li delitti de' Regolari.
- 13 In che modo le cause de' Regolari si conoscano.
- 14 Da quali Giudici si debbano conoscere.

C A P. XL

Li Apostati si dicono quelli, li quali essendo Religiosi Professi, senza licenza, e facoltà de' Superiori vivono fuora de' Chiostri, e fuora dell'ubbidienza, e disciplina regolare, sicchè si possono dire desertori della Religione, e del suo stato, a somiglianza delli soldati desertori della milizia, ovvero con la sua proporzione di quei fedeli, li quali abbandonano la Fede Cristiana; mentre da questi propriamente deriva questo nome di Apostata, e di Apostasia.

Quando poi si dica contratta l'Apostasia formale, ed a quali pene questo delitto soggiaccia, non facilmente vi si può dare una regola certa, e generale, mentre il tutto dipende dalle leggi, e dalle Costituzioni particolari di ciascuna Religione: Attesochè, altro è la vera, e propria Apostasia, ed altro è la fuga da' Chiostri, e stare qualche tempo fuori di quelli per altri rispetti, senza l'animo di abbandonare la Religione, e di mettersi in istato secolare.

Ed ancorchè soggiacciano alle pene, secondo l' accennate leggi, o *Costituzioni* di ciascuna Religione, tuttavia sono veri Religiosi, 3 *sebbene* inquisiti, o contumaci, a somiglianza delli *rebelli*, e delli contumaci; mentre non cessano di essere sudditi, e cittadini, ancorchè degni di castigo, e privi di alcuni onori, o privilegi: Che però bisogna camminare con le regole, e con gli stili, li quali sono tra loro molto varj di ciascuna Religione, senza che vi cada una regola generale.

Gli Ejetti si dicono quelli, li quali per essere incorrigibili, sicchè li Superiori si diffidino di tenerli sotto la dovuta disciplina regolare, e che piuttosto sia pregiudiziale il tenerli per il mal'esempio che si dia agli altri, sono da loro scacciati: Osservando però la forma stabilita dalle *Costituzioni* Appostoliche, circa la quale parimente vi ha gran parte l'osservanza, o lo stile di qualsivoglia Religione: A questi, quantunque per togliere lo scandalo appresso i secolari, si permetta vivere nel secolo, ed usare l'abito de' Chierici secolari, anzi se gli proibisce l'usare l'abito Regolare della Religione, come anche quello de' laici, onde all'uso de' Chierici secolari restano soggetti agli Ordinarij de' luoghi, e si hanno per secolari all'effetto di esser privi di tutti i privilegi, e le prerogative, che porta seco lo stato Religioso: Nondimeno agli effetti pregiudiziali, e penali, ovvero inabilitativi, vengono reputati come veri Religiosi, non essendo di dovere debbano essere di miglior condizione li delinquenti di quel che siano gli innocenti, e gli osservanti: A somiglianza di quel che nelle leggi civili si dispone dell'erede indegno, ovvero del figlio ingrato, con casi simili.

Molto rara però ne' tempi moderni è la pratica di questi Ejetti nel foro, per la più volte accennata ragione di differenza tra li tempi moderni, e gli antichi; cioè che anticamente si governavano li Monasterj in forma singolare, ed indipendente, nella maniera che anche di presente fanno li Monasterj delle Monache; che però quando un Religioso desse in reprobato, sicchè l'esperienza insegnasse, che non giovasse il rimedio della carcerazione, o di altre mortificazioni, non vi era altro rimedio che questo di cacciarlo via: Ma oggidì governandosi le Religioni in forma d'Università, con la comunione per tutto il Mondo Cattolico, o almeno per tutta una Provincia, o Nazione; come (per esempio) occorre in alcune Religioni, le quali sono divise in Province, o in Nazioni, nella maniera, che di sotto si accenna, ne segue che si può rimediare con il trasporto del Religioso da un paese all'altro più lontano, nel quale cessino quelle occasioni, le quali ivi lo facessero prevaricare: Insegnando frequentemente la spozien-

rienza, che questa specie di trapiantazione produce degli effetti profittevolissimi, e sono che quelli Religiosi, i quali in un paese fossero discoli, nell'altro siano riusciti esemplari, ed ottimi: Il che ancora insegna la natura nelle piante, le quali in un terreno sono salvatiche, ed infruttifere, ma trapiantate in un altro, diventano fruttifere, e buone: E per conseguenza non vi è quella necessità, che vi era prima di ricorrere a questo rimedio, sopra del quale nè meno può darsi una regola certa, e generale, per la diversità delle leggi, e de' stili delle Religioni.

Occorre anche frequentemente in pratica, che senza delitto, ma lecitamente alcuni Religiosi vivano nel secolo, e fuori de' Chiostri nelle case private: E ciò suole occorrere in due maniere: Una cioè in casi particolari, che il Papa con breve, ovvero per l'organo della Sacra Congregazione, o pure che li Superiori di quella Religione, li quali per privilegi avessero tal facoltà, gli dessero questa licenza di vivere fuori de' Chiostri, anche in abito di Chierici secolari, per qualche giusta causa: E l'altro caso è più generale, quando ciò seguisse per la suppressione della Religione; mentre in tale occasione si suole decretare, che quei Religiosi, li quali restano, possano vivere nel secolo in abito secolare, assegnandogli gli alimenti in qualche somma competente dell'entrate della stessa Religione soppressa: Però, quando il Papa non disponga diversamente, restano tuttavia nello stato regolare per li voti, delli quali non s'intendono assoluti totalmente, onde quello dell'ubbidienza, sebbene non si verifica nel Superiore Regolare, viene a verificarsi nell'Ordinario, al quale restano soggetti: Ed alle volte sogliono essere dispensati almeno per la capacità de' beneficj secolari, e particolarmente delle Parrocchie, quando siano persone abili, conforme nella nostra età ha insegnato la pratica.

Anzi quando il caso ha portato, che nella Religione soppressa vi fossero Religiosi di un'altra Religione a quella legittimamente trasferiti, è occorso dubitare in pratica, se questi fossero tenuti ritornare alla prima Religione, ovvero potessero restare nel secolo, conforme generalmente si rendea lecito a tutti gli altri: E ragionevolmente è stato giudicato, che non siano tenuti: Attefocchè sebbene la regola dispone, che in tanto s'intenda un Religioso sciolto dal vincolo della prima Religione, in quanto che il passaggio alla seconda fortisca il suo effetto, e non altrimenti: Nondimeno ciò s'intende nel caso, che nella seconda Religione legittimamente non professasse, acciò con questo pretesto non se gli rendesse lecito d'essere libero dall'una, e l'altra Religione: Ma quando sia validamente seguita la seconda Professione,

A in tal caso viene a consumarsi perfettamente il discioglimento totale dalla prima, come se mai vi fosse stato, sicchè viene considerato, come un Professo di questa seconda Religione solamente: E per conseguenza deve essere regolata, come tutti gli altri, conforme in occasione de' casi seguiti si discorre nel Teatro. **A**

11 **A** questi Religiosi però, li quali in tal modo vivono nel secolo, si è accennato di sopra, che per la Bolla di Gregorio XIII. la Camera Apostolica fa lo spoglio, e gli succede in quella maniera, che gli dovrebbe succedere, ovvero occupare le sue robbe la stessa Religione, ovvero il Monastero: Purchè non si tratti di robbe già per prima acquistate alla Religione, ovvero al Monastero.

12 Ma quando (cessando l'Apostasia) o l'Erezione, e si dia il caso, che un Religioso Professo inciampi in qualche delitto: Ancorchè alcuni distinguano tra quei delitti, li quali si commettano dentro li Chiostri, e gli altri, li quali si commettano fuori; cioè, che delli primi ne spetti la cognizione alli propri Prelati Regolari, ma non nelli secondi, delli quali ne spetti la cognizione agli Ordinarij Ecclesiastici de' luoghi: Nondimeno è più ricevuta in pratica l'altra opinione, che indifferentemente ne spetti la cognizione alli Prelati, ed alli Superiori locali; sicchè gli Ordinarij de' luoghi, e gli altri Superiori Ecclesiastici abbiano facoltà di carcerare li Religiosi, ancorchè esenti, per doverli tra breve tempo rimetterli alli propri Superiori, acciò li castigino: Eccettuandone due casi: Uno cioè in quei delitti, o contravvenzioni, che l'esenzione non suffraghi; come (per esempio) quando si andasse a' Monasterj di Monache, o che si turbasse la giurisdizione dello stesso Ordinario, o per contravvenzione a quelli suoi ordini, li quali obbligano ancora gli esenti: E l'altro, quando il Religioso sia recidivo, e scandaloso, perchè li propri Superiori Regolari siano trascurati, e negligenti, o impotenti al castigo, ed al rimedio.

13 **B** Quando dunque le cause, di qualunque specie siano, si trattano dalli Superiori Regolari, non soggiacciono alli rigori legali del foro, nè alla tela giudiziaria, ma con la religiosa semplicità si trattano alla buona, e sommariamente. **B**

14 **C** Ed ancora le cause de' Regolari non devono trattarsi nel foro pubblico, ed esterno de' Tribunali: Ma si devono conoscere dentro la propria Religione, con le appellazioni, e con li ricorsi alli propri Superiori; cioè dal Superiore Locale al Provinciale: Da questo al Generale: E dal Generale al Cardinale Protettore, ovvero alla Sacra Congregazione de' Regolari; mentre anche questa si dice che sia Giudice di ciascuna Religione: Ed in diverse Parti, particolarmente nel megal di Napoli il Nunzio Apostolico è Commissario Generale, e Giudice di alcuni delitti, principalmente di quelli di campagna de' Regolari. **C**

CAPITOLO DUODECIMO.

Delle Religioni del sesso mascolino in particolare,
E primieramente di quella di San Basilio.

S O M M A R I O.

- 1 Del principio, ovvero origine dello Stato Religioso.
- 2 Della ragione sopra l'ordine, che si tiene nel trattare delle Religioni in particolare.
- 3 Delli primi Istitutori delle Religioni, e di questa di San Basilio, parte attiva, e parte contemplativa.
- 4 Del progresso di questa Religione; e della sua restaurazione nelle nostre Parti.
- 5 Della sua antichità, e precedenza.
- 6 Ritene il rito greco.
- 7 Del nome di Arcimandrita.
- 8 Della Congregazione di Spagna.
- 9 Dell'Abito, e particolarmente della Cocolla.
- 10 Quelli Religiosi, li quali sono ordinati al rito latino, e celebrano in quella forma, non possono celebrare al rito greco.

C A P. XII.



N conformità di quel che si è accennato nel capitolo primo, non è mia parte il fare il giudice sopra il principio, ovvero sopra l'origine dell'Ordine Regolare del sesso mascolino contraddistinto dal Clero Secolare, ma che solamente si discorre con quel senso, il quale si stima più comune, lasciando però sempre l'intero suo luogo alla verità, alla quale non s'intende pregiudicare, non essendo dovere il togliere alli Religiosi questa pia credulità, o consolazione, che il loro stato abbia principio dalli medesimi Apostoli; mentre ciò niente importa per la pratica del foro, alla quale tutta l'Opera presente viene dirizzata per qualche istruzione de' non professori.

Essendosi dunque nelli capitoli antecedenti discorso dello Stato Regolare in generale, e stimandosi opportuno di dar qualche sag-
gio delle Religioni in particolare: Ancorchè l'ordine della pre-
cedenza accennata di sopra nel capitolo sesto richiedesse il trat-
tare primieramente de' Canonici, e de' Chierici Regolari, come
quelli, li quali per camminare con la gerarchia del Clero Seco-
lare precedono tutti dell'Ordine Monastico, e Mendicante nelle
funzioni solenni, nelle quali si cammini nell'Abito Ecclesiastico,
il quale cagiona quest'effetto: Nondimeno, stante che per gli al-
tri rispetti, o funzioni si cammina con la sua antichità, la qua-
le (conforme parimente si è accennato nel suddetto capitolo se-
sto) non va regolata dal tempo del primo fondatore, quando
non vi sia stata la continuazione non interrotta, ma dal tempo
della sua restaurazione, o reasunzione approvata come cosa nuo-
va dalla Sede Apostolica; mentre conforme in molte Religio-
ni di sotto si accenna, si danno i casi frequenti, che un'
antichissimo Istituto si sia interrotto per molti secoli, e che
dipoi per qualche servo di Dio si sia rinnovato, o resti-
tuito.

Quindi segue, che per soddisfare ad una certa opinione più
comune del popolo, si stima congruo il tenere l'ordine dell'an-
tichità, cominciando da quelle Religioni; le quali, ancorchè
in progresso di tempo abbiano in qualche parte mutato la forma
di vivere; tuttavia abbiano avuto la sua continuazione, sicchè
non vi sia stata quella totale interruzione di spazio notabile, la
quale si verifica in alcune: Con la già accennata protesta di non
fermare alcuno stato pregiudiziale a chi si sia per quest'ordine,
il quale si dovrà riferire al caso, ovvero alla commodità, lascian-
do nel rimanente intiero il suo luogo alla verità, così circa l'an-
tichità, e precedenza, come ancora circa le prerogative, delle
quali non si faccia menzione: Attesochè (conforme più volte
si è detto) le mie parti non sono di fare l'esatto Cronista, ma
solamente le parti di Giurista forense, per dare qualche notizia
generale a' non professori per il suddetto fine di qualche istru-
zione: Che però si tralascia di far menzione de' Santi, de'
Pontefici, de' Cardinali, de' Prelati, e degli uomini illustri,
che ciascuna Religione abbia avuto, non convenendo ciò all'
Opera, ed al suo fine: Maggiormente, che vivendo lodevolmente
tutti li Professori delle Religioni troppo innamorati delle preroga-
tive della propria Religione, e della sua maggioranza, o miglior
forma sopra l'altre, per ciascuna non basterebbero i volumi,
quando si volesse soddisfare al desiderio di tutti; onde sarebbe im-
possibile il non incorrere nell'indignazione della maggior parte;
ed

ed a tal effetto ciò si fa solamente per lo suddetto fine, e non
per altro.

In primo luogo dunque suole essere situata per la più antica
la Religione di San Basilio Magno: Attesochè sebbene il primo
Istitutore dello Stato Anacoretico si presuppone San Paolo Pri-
mo Eremita: E di quello dell'Anacoretico alquanto più sociabile,
ed in forma di Collegio, e che si dice Monastico, si presuppo-
ne Sant' Antonio Abbate, anche prima che per il battesimo di
Costantino la Chiesa godesse la sua tranquillità, molto più am-
pliata dipoi, che cessarono le tante persecuzioni de' gentili: Non-
dimeno questo fu un' Istituto Anacoretico per la sola vita con-
templativa senza partecipazione dell' attiva, e che nel progresso
del tempo patì l'interruzione di quello stato collegiativo in for-
ma di Religione formale, al quale si sono ridotte alcune Religioni
sotto il nome di questi Santi.

Il primo Introduttore dunque di una formale Religione con
la mistura dell'una, e dell'altra vita; cioè la contemplativa, Ana-
coretica; e l'attiva all'uso de' Chierici Secolari, ed operarj nella
Chiesa del Signore per la salute de' popoli fu nella Chiesa Gre-
ca nel quarto secolo il suddetto San Basilio, il quale seppe così
ben accoppiare l'una, e l'altra vita, che fece egualmente le parti di
Vescovo, e di Predicatore, ed operario per la salute del prossimo,
ed anche di Monaco.

Ebbe questo Istituto una gran propagazione per tutte le Par-
ti Orientali, in maniera che divenne un seminario de' Patriarchi
Costantinopolitani, Alessandrini, Antiocheni, e Gerolimitani,
ed anche di Arcivescovi, e Vescovi, e di altri operarj di quella
Chiesa.

Non resta totalmente chiaro nelle nostre Storie della Chiesa
latina, se si stendesse a queste nostre Parti Occidentali, e non
mancano degli argomenti per l'affermativa, e particolarmente il
testimonio di Sant' Agostino, parlando de' Monaci, che conob-
be in Roma: Però, o fosse per la solita scissura tra queste due
Chiese, Greca, e Latina, o pure per la diversità de' dominj ca-
gionata in queste Parti Occidentali per l'incurisione de' barbari,
doppo la traslazione della Sede Imperiale fatta per Costantino in
Grecia, o per altro rispetto, non vi ebbe il progresso, sicchè
per qualche tempo l'Italia particolarmente ne fu scarsa: Ma dipoi
pigliò qualche luogo nelle sue estremità verso l'Africa, cioè nell'
Isola della Sicilia, e nella Calabria, ed in qualche altra Parte
della medesima Italia: Però in progresso di tempo, per non
avere Religiosi, li quali la reggessero, e per l'accidente dell'oc-
cupazione dell'Imperio Orientale da' Turchi (il che diede mag-
gior

gior fomento allo Scisma de' Greci) fu quasi dismessa, o almeno in tal maniera rilassata senza capo, e senza li soliti Prelati, che quasi tra Cattolici se n'era perduta la memoria: E questa pare che cominciasse ad essere rinuovata da un certo nuovo Istituto, il quale sotto la regola, e nome dello stesso San Basilio, con titolo di riforma fu introdotto in Ispagna nel secolo passato per un certo Matteo della Fuente, approvato da Gregorio Decimoterzo, il quale dipoi ridusse li Monaci di questo Ordine esistenti nell'Italia, e particolarmente nelli Regni dell'una, e l'altra Sicilia di quà, e di là dal Faro, in una Congregazione sotto il suo Generale, ed altri Officiali, e Prelati da doverli eleggere nel Capitolo Generale, il quale si dovesse celebrare ogni sei anni, secondo il costume dell'altre Religioni: Dandogli ancora un Cardinale per Protettore, secondo parimente l'uso dell'altre Religioni, sicchè questa Religione fu ristaurata, e ridotta nella forma o liena in queste Parti: Ma ciò non opera che sia restituzione totale di una Religione già intermessa; mentre nell'altre Parti della Cristianità ha sempre avuto la sua continuazione; che però ciò non toglie la sua antichità.

E quindi nasce, che il suo Generale, per ragione dell'antichità della Religione, non solamente gode l'uso de' Pontificali, nella maniera che godono li Generali dell'altre Congregazioni Benedittine, ma ancora occupa il luogo più degno sopra gl'altri, di modo che nella Cappella Pontificia occupa il primo luogo tra li Generali: E nelle pubbliche funzioni pontificie, e particolarmente nella solenne processione del Corpo di Cristo si è visto andare a mano sinistra dell'ultimo Vescovo con mitra, e piviale.

Professa quest'Ordine di ritenere lo Istituto antico del rito greco in alcune cose, e particolarmente nella lingua, nella quale i Religiosi celebrano la messa, e recitano i divini officj, conforme si vede alla giornata vicino a Roma nell'insigne Abbazia Grottaferrata, della quale però alcune poche rendite sono assegnate al mantenimento de' Religiosi, li quali ivi vivono, spettando le altre molte ad un Cardinale, al quale tale Abbazia è solita darli in Commenda, nella maniera che la pratica insegna in molti altri Monasterj dello stesso Ordine nella Sicilia, e nella Calabria, e particolarmente nell'insigne Arcimandritato di Mesina: Attesocchè in questa Religione la maggior Dignità non è di Abbate, ma di Arcimandrita, alla quale è subordinato l'Abbate, come un Prelato inferiore: Quando però l'Arcimandrita sia professore dello stesso Ordine, sicchè abbia la Dignità in titolo; mentre quando si abbia in Commenda, in tal caso l'Abbate

te è il Prelato, ed il Superiore de' Monaci, indipendente dal Commendatario, con la dipendenza dal Generale, e dagli altri Superiori della Religione.

Fu a questa Congregazione annessa dallo stesso Gregorio Decimoterzo la suddetta nuova Congregazione riformata di Spagna in tal modo, che fosse sotto il medesimo Generale: Ma essendo poi nate molte discordie, furono sotto Clemente Ottavo stabilite alcune regole, ed ordinazioni per la suddetta riforma; sicchè tanto circa l'abito più ruvido, ed umile, quanto in molte altre cose, fra li Basiliani d'Italia, e questi riformati di Spagna, si scorge quella differenza, che la pratica insegna in tante Religioni, tra l'antiche più larghe, e le moderne riformate: Bensì che il Generale vi ritiene tuttavia qualche superiorità; mentre per altro fanno il loro Capitolo Generale, conforme fanno molte altre riforme, ed al medesimo Generale soggiacciono le due provincie non riformate di Castiglia, e dell'Andalusia nella medesima Spagna.

Nell'età nostra tra questi Basiliani, e li Benedettini di Spagna è stata disputata nella Ruota Romana, ed anche nella Sacra Congregazione de' Riti molto acutamente una questione sopra l'Abito, cioè sopra l'uso della Cocolla, che li Benedettini pretendevano spettare ad essi privatamente; che però non la potessero usare gli Basiliani, per la ragione accennata in occasione de' casi seguiti nel Teatro: E la Ruota fu di senso negativo a favore de' Benedettini contro li Basiliani: Però la Congregazione de' Riti non volse abbracciare questa opinione, ma diede la risoluzione in contrario a favore de' Basiliani, confermata d'Alessandro Settimo, conforme nel Teatro si accenna. A

Tra questi Basiliani d'Italia sogliono deputarsi alcuni Sacerdoti da celebrare le messe al rito latino; cioè che dove siano dodici Monaci, se ne deputano due, e dove meno, se ne deputa uno: Ma questi così deputati hanno la proibizione di celebrare nel greco: Come (all'incontro) quelli, li quali (secondo lo stile generale) celebrano nel greco, non possono celebrare nel latino: Bensì che questa proibizione è a tempo, e causativa, finchè dura la deputazione, sicchè si dà il caso, che quegli il quale in un Monastero sia deputato per il rito latino, in un altro celebri nel greco, ovvero all'incontro.

Circa l'elezione del Generale, e sopra il modo del governo, e del Dissinitorio, ovvero degli Assistenti si ordinano diverse cose in una Costituzione, ovvero in un Breve d'Innocenzo Decimo, nel quale in occorrenza si può vedere.

In Roma questa Religione non ha Monastero, ma un'ospizio vicini-

A
Nel disc. 29.
del lib. 3. del-
la Giurisdic-
zione nella dis-
19. 21. di
questo titolo.

vicino il Convento delli Cappuccini: Però nel suo distretto vicino Frascati vi è il già accennato celebre Monastero di Grottaferrata, il quale si stima il Capo, ed il Metropolitico nella Chiesa Latina, ed in queste nostre parti Occidentali: E questo Monastero si suppone *Nullius* con il Territorio separato, ancorchè (secondo lo stato presente) non vi sia popolo, e clero formale di qualche luogo abitato; sicchè la suddetta prerogativa, o giurisdizione giova per coloro, li quali coltivino la campagna, o che per altra occasione dimorino in questo Territorio.



CAPITOLO DECIMOTERZO.

Della Religione di San Benedetto in generale; cioè della sua antica fondazione, ed Istituto: E della sua divisione in più Religioni, o Congregazioni.

S O M M A R I O.

- 1 Della fondazione della Religione di S. Benedetto.
- 2 Di qual nobiltà parli la Scrittura Sacra.
- 3 Della medesima fondazione; e suo modo.
- 4 Che sia stata un seminario di Pontefici, Cardinali, e Prelati.
- 5 Dell'abito antico, e che non erano Chierici.
- 6 In che modo anticamente si governava.
- 7 Della defformità di vivere che seguì in questa Religione.
- 8 Delle preeminenze de' suoi Abati, e Prelati.

C A P. XIII.

I Ssendo già queste Parti della nostra Europa Occidentale, e particolarmente la nostra Italia, quasi inselvatichite, e rese barbare, così nelle lettere, come nel culto della Cattolica Religione, e nelle cose sacre, e ne' costumi civili, per la gran corruzione cagionata dalle tante incursioni de' barbari, infedeli, ed eretici, e principalmente di coloro della setta Ariana, la quale in que' primi tempi, che la Religione cristiana acquistò la tranquillità, e la maggior propagazione, prese tanto gran vigore, che diede forse maggior travaglio al Cattolichismo, di qualche desso per prima la persecuzione de' Gentili.

In questa corruttela, un buon spirito chiamato Benedetto, nato in Norcia per occasione o del dominio, o di qualche magistrato grande di suo padre, mentre la Chiesa nella sua leggenda gli dà attributo di essere procreato da parenti nobili, il che (secondo l'uso della Chiesa accennato nella materia delle Preeminenze, e particolarmente ne' tempi antichi) non conveniva se non a' Signori del primo ordine de' Principi, o de' Magnati: Come un giglio in una foresta tutta piena di spine, e di sterpi; prevalendo in lui l'amor divino, e lo spirito della Religione, per isfuggire i pericoli, che in secolo così corrotto parevano inevitabili, allet-

allettato forse dall'esempio de' Santi Padri Anacoreti più antichi accennati nel capitolo antecedente, in occasione di trattare della Religione di San Basilio: Ne' principj del sesto secolo della nostra salute si ritirò in un luogo aspro per boschi, e per montagne, discosto dalla Città di Roma quaranta miglia, chiamato Subiaco, dandosi alla vita Anacoretica, e solitaria, finchè dilatata la fama della sua santità, nella maniera che occorre a Santo Antonio Abbate, cominciò ad avere il concorso de' seguaci, e de' discepoli: Perilche fu ivi fondato quel Monastero di Subiaco, il quale più volte ristaurato, ancora oggidì è in piede: E doppo qualche tempo, per le cause assegnate nella sua sacra leggenda, se ne passò nel Monte Cassino un poco più discosto da Roma, ed ivi fondò quell'insigne Monastero, che parimente più volte distrutto, oggi è in piede così fontuoso, ed in esso se ne morì. Essendosi anche in sua vita notabilmente moltiplicato l'Ordine da lui istituito, con la fondazione di molti Monasterj in diverse Parti dell'Italia, e della Sicilia, ed anche in altre Parti di là da' monti.

Ma essendosi in progresso di tempo meravigliosamente dilatato quest'Ordine quasi per tutto il Mondo Cristiano, sicchè facessero a gara gli Imperadori, e li Re, e gli altri Principi fondare, ed arricchire i Monasterj. Occorse ancora (e di vantaggio) in questa Religione lo stesso si è accennato nel capitolo antecedente di quella di San Basilio; cioè che divenisse un seminario di Pontefici, di Cardinali, e di Arcivescovi, e Vescovi nella Chiesa Latina, nella maniera che quella nella Greca divenne de' Patriarchi, e di altri Prelati: Onde per lo spazio di anni trecento in circa il Papato stette per lo più in soggetti di quest'Ordine, tra i quali particolarmente fu San Gregorio Magno.

Usavano i Religiosi di quest'Ordine (secondo una opinione) l'Abito tutto nero, in quella maniera che oggidì usano quelli della Congregazione Cassinese, fondaudosi questa opinione in alcuni Canoni, ed antichi scrittori, li quali li chiamano Monaci neri: Ed il loro Istituto era non solo anacoretico, e solitario, attendendo alla vita contemplativa, ed attiva, ma anche cenobitico, e clericale, in ragione speciale; mentre per altro ne' tempi antichi alli Monaci era proibito il farsi Chierici, sicchè stavano soggetti al Parroco, conforme si è di sopra altre volte accennato.

Non si governava l'Ordine a forma d'Università, o di Repubblica sotto un Prelato Generale, con la comunicazione de' Monasterj, e con la mutazione delli Religiosi, e delli Prelati da un luogo all'altro, e con la celebrazione de' Capitoli, ovvero de' Comizj Generali, nella maniera che oggi praticano quasi tutte le

le Religioni, particolarmente nell'Italia: Ma ciascun Monastero si governava da se stesso indipendentemente dagli altri nel più volte accennato modo, che di presente fanno li Monasterj delle Monache, ed anche nella Germania, ed in altre parti di là da' monti; tuttavia continuano in questo stile alcuni Monasterj di questo stesso Ordine. A

Questa maniera di governo cagionò una gran deformità di vita tra li professori dell'Ordine medesimo; attesochè (secondo le contingenze de' tempi, e la gran mutazione dello stato delle cose, e particolarmente nell'Italia divisa in tante fazioni, ed in tante Signorie, e Principati, con diversità così grande di leggi, e di costumi) alcuni Monasterj si rilassarono in maniera, che bisognò supprimerli, o riformarli; conforme particolarmente ne' Canoni si legge la riforma del suddetto primo Monastero di Subiaco: Ed in altri senza mutar l'Abito, nè l'antico Istituto: Ma in altri alcuni buoni Religiosi, e servi di Dio cominciarono ad introdurre una specie di riforma, con qualche mutazione, o riforma d'abito, e di regola; o veramente che partendosi dalli Monasterj rilassati, si ritirassero in luoghi solitarij, e deserti all'antica vita anacoretica del loro Patriarca, e fondatore San Benedetto, ed avendo lo stesso seguito di discepoli, introdussero quelle nuove Religioni, ovvero nuove Riforme, e Congregazioni filiali, che in tanto numero abbiamo nella Chiesa Cattolica: Come particolarmente sono: Li Cassinesi: Li Cisterciensi parimente divisi in più Riforme, o Congregazioni: Li Cluniacensi: Li Cartusiani: Gli Olivetani: I Celestini: Quelli di Monte Vergine: Li Camaldolesi, anche divisi in più Congregazioni, e Riforme: Li Valmaldesi: E li Silvestrini: Ed anche in Spagna la Congregazione, la quale si dice di San Benedetto di Vagliadolid. In Portogallo, ed in Germania quella, la quale si dice Baseldense, con altre diverse, secondo la diversità delle Provincie, e de' paesi: Però nella presente Opera si discorre solamente di quelle Congregazioni, le quali abbiamo nella nostra Italia; sicchè incidentemente si vanno enunciando quelle, le quali sian di là da' monti, essendo materia, la quale consiste più in fatto, che in discorso dell'intelletto.

Quest'Ordine generalmente in tutte le Religioni, o Congregazioni suddette, come stimata una medesima, nelli favori, e nelli privilegi gode la preeminenza, che li suoi Abbati, e Prelati abbiano l'uso de' Pontificali, quando celebrano solennemente, con quelle dichiarazioni, o moderazioni, delle quali si tratta nel Teatro in occasione de' casi seguiti. B

Ma perchè cagionerebbe confusione il trattare sotto un capitolo di

A

Nel disc. 28. della Giurisdizione, e nel disc. 19. di questo tit.

B

Nel disc. 31. della Giurisdizione, e nel disc. 15. delle Preeminenze.

di tutte queste Congregazioni, o Religioni filiali: Però si stima meglio il discorrerne distintamente, ripetendo la solita protesta, che l'ordine non abbia da pregiudicare, nè da stabilire luogo alcuno, non volendo io essere il decisore delle questioni avute nel Concilio di Trento tra i Cassinensi, e Chiaravallensi, e simili; ma di lasciare il tutto nel suo essere, e di non dare quelchenon spetti, nè togliere qualche spetti, nè in altra maniera pregiudicare a chi si sia.



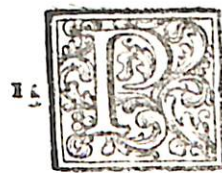
CAPITOLO DECIMOQUARTO.

Della Congregazione Cassinense, ovvero della
B. Giustina di Padova.

S O M M A R I O.

- 1 Dell'origine, e fondazione di questa Congregazione.
- 2 Si loda che le Religioni si governino ad uso di Università, o di Repubblica.
- 3 Delle prerogative di questa Congregazione.
- 4 Del suo Capitolo, o Dieta Generale.
- 5 Del suo Presidente Generale, e della distribuzione delle Provincie.
- 6 Per quanto durino le Abbazie; e delle diverse specie.
- 7 Delli gradi per essere Abate.
- 8 Che non si possano dare delle regole certe ed uniformi in tutte le religioni.
- 9 Del suo Istituto circa la vita più contemplativa che attiva.

C A P. XIV.



Er la ragione accennata nel capitolo antecedente; cioè, che governandosi i Monasterj di quest'Ordine Benedettino singolarmente con indipendenza di uno dagli altri; in progresso di tempo per le tante mutazioni de' dominj, e de' costumi, e per le infezioni delle eresie, e de' scismi nell'Europa, e particolarmente nella nostra Italia, nacque qualche rilassazione della disciplina regolare in alcuni Monasterj; sicchè si scorgea una differenza notabile di vita tra un Monastero, e l'altro d'una stessa religione: E quindi segue, che alcuni buoni Religiosi di questo stesso Ordine antico, il quale (a differenza di tante altre Congregazioni, o Religioni filiali) si diceva de' Monachi Neri, li quali dimoravano nel Monastero della Beata Giustina di Padova, e si dicevano ancora de' Cluniacensi doppo cessato lo scisma col Concilio di Rostanza nel secolo decimoquarto introdussero una specie di Riforma, o di restituzione dell'antica disciplina: Ed essendosi già sperimentato nell'altre Religioni, che il vero modo di mantenere la disciplina regolare fosse quella di governarsi ad uso di Repubblica, ovvero di Università, coll'unione, e corrispondenza de' Monasterj, sotto un Prelato Generale, e con la convocazione del Capitolo: Però cercarono di allettare i Religiosi degli altri Monasterj dello stesso Ordine de' Monachi Neri, o Cluniacensi, e particolar-

tiolarmente li due più antichi, e li primi della fondazione; cioè di Subiaco, e di Monte Cassino, ed anche quello di San Paolo di Roma, ed altri, formando una Congregazione per l'Italia, la quale fu approvata, ed arricchita di molti privilegi da Eugenio Quarto, e successivamente dipoi da altri Sommi Pontefici, pigliando il nome della Congregazione dell'Unità, e più volgarmente quella della Beata Giustina di Padova.

Ma stimando inconvenienti il Pontefice Giulio II. che il Monastero di Monte Cassino si desse (come era solito) in Commenda a' Cardinali, o Prelati secolari nella maniera che oggi insegna la pratica di molte Abbazie, e Monasterj, lo restituì con piena ragione a questa Congregazione, ordinando che per essere ivi vissuto, e morto il Santo Fondatore, il quale indi propagò l'Ordine, e procurò la fondazione di molti Monasterj, dovesse questo essere il capo della Congregazione, la quale da esso prendesse il nome, sicchè in avvenire fosse chiamata la Congregazione Cassinense, nella maniera che l'odierna pratica insegna.

Che però possedendo questa Congregazione li suddetti antichi, ed originarj Monasterj di Monte Cassino, e di Subiaco, e l'altro antico, e celebre di San Paolo di Roma, e continuando più dell'altre Congregazioni l'abito tutto nero nella forma antica, ovvero a quella più adattata: Quindi segue, che venga più comunemente di fatto stimata la più antica, e la primaria Congregazione, e che forse fosse la stessa Religione fondata dal medesimo Santo, per il che in alcuni atti gode di diverse prerogative maggiori. Bensì che in ciò non si può dare una regola certa, e generale applicabile a tutti li casi; mentre (conforme di sopra si è accennato, e più frequentemente nel titolo delle Preeminenze) in questa materia di prerogative, una gran parte vi ha la consuetudine.

Usava questa Congregazione di radunarsi nel Capitolo Generale, il quale si esplica col nome di Dieta, ogni sei mesi: Ma sperimentandosi, che ciò riuscisse di molto scomodo, e di spesa grande: Quindi ha mutato stile, e di presente la Dieta, ovvero il Capitolo si convoca ogn'anno, quando nell'uno, e quando nell'altro Monastero, secondo che si stimi opportuno.

Il suo Generale, al quale si dà il nome di Presidente, dura per anni due: Però non è di quella grande, ed assoluta autorità, che sia nell'altre Religioni: Attesochè il governo si conserva in potere di tutti gli Abbati, li quali a quest'effetto si congregano così spesso: Non usandosi Provinciali, per gli angusti confini della Religione, mentre non passa l'Italia, e le Isole aggiacenti: Bensì che per la Bolla di Paolo Quinto la Congregazione fu divisa in sette Provincie costituite dall'Italia, e dalle suddette Isole

aggia-

aggiacenti, con la distribuzione de' Monasterj, e con la prefinita del numero degli Abbati, ed altri ufficiali in ciascuna Nazione, o Provincia, con altre cose nella suddetta Bolla ordinate.

Anticamente le Abbazie erano perpetue, ma di presente (secondo l'ordine generale delle Prelature dell'altre Religioni) sono temporali nel governo de' Monasterj per un certo termine prefisso di tre anni: Bensì che quelli, li quali arrivano ad essere Abbati attuali, quando non vi sia demerito, sogliono essere sempre Abbati, con la mutazione da un Monastero all'altro, secondo la distribuzione, che se ne fa nella Dieta, o nel Capitolo Generale: Essendovi ancora alcuni Abbati Onorarij Titolari, senza l'amministrazione attuale; però nel rimanente sono veri Abbati, avendo ciascuno il Titolo della propria Chiesa, e Monastero, e godendo tutte le prerogative, e privilegi degli altri Abbati attuali, a somiglianza de' Vescovi Titolari.

Per giungere a questa Dignità Abbaziale si deve passare per molti gradi, sicchè veramente la Religione è governata con buone regole, quando queste non siano alterate dalle strade straordinarie delle dispense, nelle quali si dovrebbe camminare parcamente, e con molta circospezione; attesochè sogliono scomporre il buon ordine, e togliere lo stimolo di camminare per la via del merito: Imperocchè doppo molti anni di Professione, bisogna ottenere il grado del Decanato, e dipoi quello del Priorato, senza i quali, ed altre cariche di Cellerario, o simili non si giunge alla Dignità Abbaziale, con molte altre ordinazioni, sopra le quali (conforme generalmente si protesta per tutte l'altre Religioni) non si possono dare delle regole, o proposizioni certe, per dipendere il tutto dagli stili particolari, sopra l'osservanza, o l'interpretazione de' quali sogliono cadere delle dispute, con la solita varietà delle opinioni, onde riuscirebbe troppo noiosa digressione il volere in ciascuna Religione trattare il tutto per minuto, bastandone una così generale compendiosa notizia per i non Professori.

Ha più della vita contemplativa, che dell'attiva questa Congregazione, secondo il suo primiero Istituto; sicchè questi Religiosi sebbene attendono ancora alle prediche, ed alle confessioni, ed agli altri esercizi della vita attiva: Nondimeno non è con quella frequenza, e totale applicazione, che usano, o professano particolarmente i Mendicanti: Ed è una vita, la quale a comparazione di alcune Religioni strette viene stimata delle più comode che siano nello stato Religioso, però più ritirata dalle Corti de' Principi, e dalle Curie: E pare, che questo sia uno stile quasi generale di tutte l'altre Congregazioni, o Religioni Monacali di-

pendenti da quest'Ordine di San Benedetto, con qualche differenza tra esse nel più, e nel meno circa questa parte della vita attiva, o contemplativa.

Questa Congregazione ha in Roma l'accennato Monastero di San Paolo, ed il sontuoso Ospizio di San Calisto in Trastevere, il quale supera molti Monasterj, e Conventi, e quivi risiedono l'Abbate, e gli altri ministri del Monastero di San Paolo, ed il Procuratore Generale della Congregazione, ed anche il Presidente Generale, quando dimora in Roma.



CAPITOLO DECIMOQUINTO.

Della Religione, o Congregazione de'
Cisterciensi.

S O M M A R I O.

- 1 Dell'origine, e fondazione de' Cisterciensi.
- 2 E antico uso di governarsi a modo d' Università, col Capitolo Generale.
- 3 Della diminuzione patita.
- 4 Della sua divisione in più Congregazioni.
- 5 Della sua Riforma.
- 6 Delli loro Monasterj in Roma.
- 7 Dell'uso de' Pontificali, e de' Prelati.

C A P. XV.



Questa Religione, o Congregazione Cisterciense, come filiale, o dipendente dallo stesso antico ordine di San Benedetto, del quale si dicono essere tutte l'altre Congregazioni, le quali si dicono Benedettine, sicchè tutte riconoscono per primo fondatore, e Patriarca il suddetto Santo, fu istituita circa il fine dell'undecimo secolo della nostra salute da San Roberto nel Monastero, il quale si dice di Cisterzio in Francia, onde prese il nome, e dipoi fu molto illustrata da San Bernardo Abbate di Chiaravalle in Francia.

Ebbe questa Congregazione una mirabile propagazione in molte Parti del Mondo, con la fondazione di molti cospicui Monasterj, a segno che per loro occasione fu fatto il celebre decreto nel Concilio Lateranense sotto Innocenzo Terzo registrato ne i Decretali, sopra l'esenzioni de' Regolari dalle decime, conforme frequentemente si accenna nel titolo delle Decime nella terza parte di questo libro: E dallo stesso Decreto conciliare apparisce, che dall'ora questa Congregazione ebbe in uso di governarsi a guisa di Repubblica, ovvero di Università, con la celebrazione del Capitolo

lo Generale, nella maniera che di presente si governano tutte le Religioni, particolarmente nella nostra Italia.

Patì nondimeno in progresso di tempo gli stessi travagli, e decrementi, che patì lo stesso Ordine antico, sicchè molti Monasterj di questa Congregazione di presente sono posseduti da altre Religioni, o da Collegi, e molti ne sono eretti in Priorati, o in Baliaggi della Religione di Malta, nella maniera che è occorso nell'altro Ordine suddetto di Monaci antichi, ovvero de' Cassinensi, e de' Cluniacensi.

Ha patito ancora questa Religione la sua divisione tra se stessa: Attesochè anche quelli dell' istituto antico, costituiscono diverse Congregazioni, con diversi Superiori, o Vicarj Generali, celebrando i Capitoli distinti con diversi statuti, e stili: Come particolarmente insegna la pratica nell' Italia, che costituisce una Congregazione, la quale si governa indipendentemente dal Generale, che per ordinario risiede nel Monastero originale di Cisterzio in Francia, del quale è Abbate eletto dal Capitolo Conventuale del medesimo Monastero.

Questa Congregazione d'Italia ha molti insigni Monasterj principalmente nella Lombardia, dove particolarmente la rende riguardevole l'avervi il Monastero di Santo Ambrogio di Milano, conforme se ne discorre nel Teatro, in occasione di trattare di una questione di precedenza tra essi, e li Cassinensi. A

A
Nel disc. 16. di
questo titolo.

Dallo stesso Ordine è uscito in tempi più moderni del secolo passato un' altra Congregazione riformata, la quale si dice di Santa Maria Fuliese, con un' abito diverso; mentre li Cisterciensi nelle funzioni pubbliche usano la stessa Cocolla nera, che usano li Cassinensi, onde pare che non vi sia differenza, supponendosi questo l' abito proprio, ovvero più usato dal Santo fondatore: Però l' abito cotidiano, e domestico è diverso, cioè che la veste è bianca, e lo scapolare col cappuccio è nero: Ed (all'incontro) questi Cisterciensi Reformati usano l' abito tutto bianco in diversa forma, ed hanno ancora l' uso de' zoccoli, con l' Istituto assai più stretto.

In Roma li Cisterciensi antichi hanno tre Monasterj, cioè quello di Santa Croce in Gerusalemme per i Lombardi, con una casa, ovvero un' ospizio dentro di Roma per abitarvi l' estate per rispetto dell'aria: Quello delle tre fontane per i Toscani, con un' altro ospizio in Roma: E quello all'arco di Santo Vito vicino a Santa Maria Maggiore per i Romani, ed annessi.

E li Reformati hanno il Monastero di San Bernardo a Termine, quello di Santa Pudenziana vicino a Santa Maria Maggiore: E quelle di San Sebastiano fuori delle mura.

Tutte

Tutte queste Congregazioni usano di governarsi a forma di Università, o di Repubblica, col suo Generale, o Vicario Generale, e rispettivamente con li Provinciali, e con celebrare ne' suoi tempi il Capitolo Generale, e li Capitoli Provinciali: Ed ancora gli Abbati, o li Priori, o Prelati rispettivamente hanno l' uso de' Pontificali; ma il tempo, il modo, e le altre circostanze sono diverse: Onde sarebbe molta digressione con qualche confusione il volere riassumere il tutto per minuto, essendo facile il saperlo da ciascuna Congregazione, e potendone bastare questa notizia generale.



CAPITOLO DECIMOSESTO.

Della Religione de' Cartusiani, volgarmente
Certosini.

S O M M A R I O.

- 1 Della fondazione.
- 2 Delli rigori di questa Religione.
- 3 Del suo Generale, elezione, e residenza.
- 4 Che sia Religione strettissima.
- 5 Per qual causa in questa Religione non si sentono molte dispute.
- 6 Dove sia il suo Monastero in Roma.

C A P. XVI.



1 Questa Religione de' Cartusiani fu fondata da San Bruno nel secolo undecimo in alcune montagne della Francia chiamate Cartusiane, dalle quali prese il nome, ma con qualche più stretta anacoretica vita di qualche importasse l'originario Istituto dello stesso comune Patriarca San Benedetto, ovvero di Sant' Antonio Abate, o di San Basilio; mentre con un gran rigore furono aggiunti due precetti; uno dell'astinenza perpetua dall'uso della carne, osservato con gran esattezza, anche in caso d'infermità; l'altro più stretto, e circa la perpetua clausura, accompagnata da una solitudine, con la proibizione del commercio anche tra se stessi, eccetto li giorni festivi, ed altri conceduti dall'Istituto, perlochè con qualche ragione li detti divini officj in questa Religione sono più lunghi che nell'altre Religioni, passandosi gran parte del tempo in questo sacro trattenimento.

2 Il Generale di questa Religione si elegge e risiede sempre nella Francia in quel Monastero, il quale si dice la gran Certosa, come luogo della fondazione, e tutti li Monasterj volgarmente vengono chiamati con lo stesso nome di Certose. Essendosi dilatata nell'Italia, nella Spagna, nella Germania superiore, ed inferiore, ed in altre Parti; mentre a rispetto dell'Italia, in questa il Santo fondatore menò gran parte della vita, e morì; cioè nel luogo chiamato Santo Stefano del bosco in Calabria, nella di cui Certosa insigne si conservano le sue reliquie.

3 Viene però questa Religione stimata delle più strette che siano nella

4 nella Chiesa Cattolica, anche più di quelle, le quali nel vestire, e nel vitto sian più strette, e rigorose, per il suddetto rispetto della proibizione del commercio umano, e di una perpetua Clausura; perlochè li Religiosi dell'altre Religioni possono passare a questa, come più stretta, ma essi non passano all'altre, come stimata di maggior strettezza.

5 Il Capitolo Generale si celebra sempre nella suddetta gran Certosa di Francia, dove parimente risiede di continuo il Generale, il quale è amovibile, quando la Religione così voglia; ma per la pratica più frequente, quando non vi sia demerito, si suol confermare, e continuare a vita: E da ciò forse nasce, che non facilmente si sentono nella Curia Romana, e nelle sacre Congregazioni di questa Religione quelle frequenti dispute, che si sentono dell'altre Religioni circa l'elezione de' Provinciali, o de' Generali, e per altre occorrenze.

6 In Roma ha il Monastero nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli nelle Terme, che volgarmente si dice a Termini: Ed alli Superiori Locali de' Monasterj si dà il titolo di Priori.



CAPITOLO DECIMOSETTIMO.

Della Religione , ovvero Congregazione Olivetana .

S O M M A R I O .

- 1 *Fondazione .*
- 2 *E' ristretta all'Italia , e come si celebri il Capitolo Generale .*
- 3 *Distribuzione di Provincie ; e del turno circa l'elezione passiva .*

C A P. XVII.

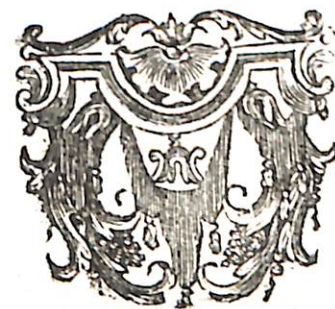
1 **E**r la stessa ragione , e con li medesimi principj accennati di sopra nell'altre Congregazioni Benedettine , fu anche fondata questa Religione nel principio del secolo decimo quarto nel Monastero di Monte Oliveto , vicino alla Città di Siena da tre nobili della medesima Città , uno de' quali è Bernardo Tolomei , il quale avendo sempre goduto la prerogativa di Beato , nel tempo che scrivo ne ha avuto più espressa dichiarazione dalla Sede Apostolica , avendogli questa decretato l'ufficio divino , e la messa : Dal detto Monastero però una tale Congregazione ha preso il nome , riconoscendo per suo Patriarca lo stesso San Benedetto , ma usa l' abito tutto bianco , e per conseguenza opposto a quello che usavano quegli antichi Monaci , li quali aveano il nome de' neri .

2 E' ristretta questa Religione dentro l'Italia , e per conseguenza non ha l'uso de' Capitoli , e de' Prelati Provinciali , ma in ogni triennio celebra il Capitolo Generale nel suddetto suo Metropolitico , ed Originale Monastero di Monte Oliveto , nel quale si eleggono il Generale , il Vicario Generale , ed alcuni Visitadori : Ed anche si fa la distribuzione dell' Abbadie , nella maniera che si è detto de' Cassinesi .

3 Per togliere le dissensioni , ed acciò tutte le Provincie , o Nazioni siano ugualmente soddisfatte : La Congregazione è distribuita in sei Provincie , ovvero Parti , tra le quali è distribuita l'elezione passiva del Generale per turno ; sicchè necessariamente quella deve cadere in un Religioso di quella Provincia , senza che si possa dare la continuazione , acciò ciascuna Provincia sia egualmente-

LIB. XIV. DELLI REGOLARI. CAP. XVII. 89
mente onorata : E dalla stessa Provincia si deve eleggere il successore , il quale supplisca il triennio , quando dentro di quello il caso portasse la morte del Generale : Ed il Procurator Generale si elegge dal Diffinitore ; onde il Capitolo Generale acconsente al mandato di procura .
In Roma ha il Monastero in Santa Maria Nuova in campo vaccino , ed i suoi Abbati hanno ancora l'uso de' Pontificali . A

A
Di questa Religione si parla incidentalmente nel disc. 4. di questo titolo.



CAPITOLO DECIMOTTAVO.

Della Religione, ovvero Congregazione de
Camaldolefi.

S O M M A R I O.

- 1 Fondazione.
- 2 Confini, e Capitolo Generale.
- 3 Divisione di Riforme.
- 4 Divisione delle Riforme in più Congregazioni.
- 5 Religioni de' Riformati più stretta de' Certosini.

C A P. XVIII.



Questa Religione, con la medesima dipendenza da quella di San Benedetto, che si riconosce per Patriarca, fu fondata circa il fine del secolo decimo (secondo un'opinione) ovvero circa il principio dell'undecimo (secondo l'altra) da San Romualdo, probabilmente in quella forma rigorosa, ed anacoretica, la quale si scorge di presente nelle sue Congregazioni riformate: Però in progresso di tempo si ridusse allo stato dell'altre Religioni, nell'aver delli Monasterj in Città, e menando vita più comoda, come in Roma si vede nel Monastero di San Gregorio, tanto celebre per la commemorazione de' morti per tutta l'ottava.

E anche questa Congregazione ristretta dentro i limiti dell'Italia, divisa in alcune Provincie, o Nazioni, con lo stesso uso accennato nel capitolo antecedente, trattando della Congregazione Olivetana, cioè d' eleggere il Generale nel Capitolo, il quale si celebra ogni triennio, ed i Diffinitori per giro, ovvero per turno, acciò tutte le Nazioni siano onorate, conforme in occasione de' casi seguiti se ne discorre nel Teatro A. E li suoi Abbati godono parimente l'uso de' Pontificali: Ed usano ancora l'abito tutto bianco.

Ha patito questa Religione, o Congregazione quella divisione, la quale si è accennata nelli Cisterciensi; cioè di alcune Riforme de' Camaldolefi, li quali a differenza di questi si chiama-

LIB. XIV. DELLI REGOLARI. CAP. XVIII. 91

no Eremiti: Attesochè usando il medesimo abito tutto bianco, che usa l'antica Religione, differiscono nel panno molto più ruvido, e nell'uso della barba, che non usa l'antica Religione, adoprandolo per i piedi i zoccoli, e menando vita eremitica: Appunto come si legge degli Anacoreti antichi della Tebaide, che stanno tutti in un ricinto, sotto un Superiore; sicchè convengano ogni giorno in Coro, e nella Chiesa a divini uffizj all'uso de' Conventi, o Monasterj Clausurali; tuttavia, a somiglianza de' Certosini, menano il resto della vita, come in una specie di Clausura perpetua in alcune casette vili fra loro disgiunte, con lo spazio di alcuni passi, in maniera che non vi sia il commercio: Come ancora sogliono vivere in luoghi lontani dall'abitato, e verso le selve, e luoghi eremi, secondo lo stesso uso degli Anacoreti antichi, conforme si vede nell'Eremitorio vicino a Roma, nel territorio di Monte Porzio prossimo a Frascati.

Questa Riforma è divisa in più Congregazioni: Attesochè una si dice de' Camaldoli; e l'altra di Monte Corone, con altri nomi, o specie che vi siano, nel che si lascia il suo luogo alla verità: E sebbene gli anni passati furono unite assieme: Nondimeno bisognò separarle di nuovo, acciò ogn'una si governasse da se indipendentemente con i proprj Superiori. B

Sono anche questi Riformati privi dell'uso della carne ad usanza de' Certosini: Che però viene stimata una Religione strettissima: Cadendo qualche questione, se sia più stretta di quella de' suddetti Certosini, e se questi possano fare il passaggio alla presente, come a più stretta, con i dovuti termini accennati di sopra nel capitolo quinto, per la ragione che sia di maggior patimento nel vivere, nel che si lascia parimente il suo luogo alla verità, alla quale non s'intende pregiudicare. Ed in Roma questi Camaldoli Eremiti hanno una casa nella strada della Lungara, come ancora i Camaldoli dell'antico Istituto, oltre l'accennato Monastero di San Gregorio, hanno l'Ospizio, con una piccola Chiesa sotto il titolo di San Romualdo tra la Chiesa di San Marco, e quella de' Santi Appostoli.

B

*Incidentem-
te nel disc. 5. di
questo titolo.*

CAPITOLO DECIMONONO.

Della Religione ; ovvero Congregazione
de' Celestini.

S O M M A R I O.

- 1 *Fondazione.*
- 2 *Quanto si stenda.*
- 3 *Capitolo Generale e Prelati.*
- 4 *Abito, Vita, ed altre cose.*

C A P. XIX.



U' questa Religione, o Congregazione parimente sotto la regola di San Benedetto, e come suo Patriarca, verso il fine del secolo decimoterzo fondata da San Pietro chiamato di Morone dal luogo, nel quale menava un' asprissima, e molto esemplare vita eremitica : Cioè in quella Parte delle più aspre montagne dell' Appennino, la quale si dice della Majella, e del Morone nell' Abruzzo. Ed essendo nata una gran discordia di Cardinali nell' elezione del Pontefice, sicchè vi fu una lunga vacanza di anni due in circa della sede Appostolica, per la fama della sua bontà fu eletto Sommo Pontefice, e si chiamò Celestino Quinto: E da ciò nasce, che questa Religione da lui fondata, sia chiamata de' Celestini: Ma essendo un gran servo di Dio, ed una persona di Santa semplicità, e conoscendo quanto quella gran carica fosse d' impedimento alla sua già eletta vita contemplativa, a capo di sei mesi la rinunciò, onde questa rinuncia diede occasione agli scrittori di mettere in carta diverse opinioni, come sopra una problematica questione, se l'azione fosse degna di lode, o di biasimo, nella maniera che nel secolo passato fu discorso della rinunzia fatta dal Grande Imperatore Carlo Quinto dell'Imperio, e di tanti Regni: Però mentre la Chiesa ha ascritto questo servo di Dio nel catalogo de' santi, e lo venera come tale, si deve dire che fosse cosa piuttosto lodevole.

Si è dilatata questa Congregazione oltre li confini dell'Italia, avendo de' Monasterj nella Francia, e nella Germania, ed in al-
tre

LIB. XIV. DELLI REGOLARI. CAP. XIX. 93

tre Parti, lasciando il suo luogo alla verità, quali Parti Oltramontane connessano con questa Congregazione d' Italia, e quali nò, supponendosi certa la connessione di quelli della Francia.

3 Celebra il Capitolo Generale ogni triennio, ed in esso si fa l' elezione del Generale, di quattro Visitatori Generali, e di altri tanti Diffinitori: E si fa la distribuzione delle Abbazie, essendo solito il Capitolo celebrarsi nel Monastero di Sulmona, nel quale suole risiedere il Generale, come Capo, e Metropolitico della Religione, in riguardo del fondatore.

Di questa Religione particolarmente, in occasione de' casi seguiti, si discorre nel Teatro sopra il punto a qual Monastero spettino, e s'acquistino le robbe de' Religiosi.

4 Ed ancorchè questa Congregazione, come Benedettina, sia dell' ordine Monacale, per lo più principalmente applicato alla vita contemplativa piuttosto che all' attiva: Nondimeno partecipa molto della vita attiva, applicando li suoi Professori particolarmente alle Prediche, ed allo studio delle Sacre Lettere Scolastiche, e Morali.

Usano l'abito simile a quello delli Cisterciensi; cioè in Coro, in alcuni tempi, e nelle funzioni solenni la tonaca, ovvero la cuculla tutta nera: E l' abito privato, ovvero domestico è la veste bianca con lo scapolare, e capuccio nero: Ed in Roma hanno il Monastero in Sant' Eusebio vicino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, ed un Collegio alla ripa del fiume verso il Vaticano, in quel luogo, il quale si dice l'orso, nel quale vi è lo studio della Teologia Scolastica, e vi risiede il Procurator Generale; e li suoi Abbati hanno ancora l'uso de' Pontificali.



CAPITOLO VENTESIMO.

Della Religione, o Congregazione Guglielmina,
overo di Monte Vergine.

S O M M A R I O.

- 1 *Fondazione.*
- 2 *Capitolo Generale, e Prelati.*
- 3 *Differenza d'Abbate, delli Priori di altre cose.*
- 4 *Caso occorso al fondatore, ed effetto buono che ne nacque.*

C A P. XX.

 Redono alcuni, che quel Guglielmo chiamato Santo, il quale fondò questa Religione nel Monte Virgiliano, oggi chiamato Monte Vergine, circa il principio del secolo duodecimo, fosse San Guglielmo Duca d'Equitania: Però ciò contiene un equivoco; mentre questi è un' altro Guglielmo Vercellense, il quale fu cappellano del Ruggiero primo Normando; attesochè l'altro fu fondatore degli Eremiti di S. Agostino.

Riconosce anche questa Religione per suo Patriarca San Benedetto, ed è una delle Congregazioni Benedettine: Usa però l'abito tutto bianco, ed ha qualche partecipazione della vita attiva nel predicare, ed anche nel confessare, nella maniera che si è detto delli Celestini, e di alcun'altri.

Parimente è una Religione ristretta dentro l'Italia, anzi dentro alcune Provincie aggiacenti al suddetto Monte, e particolarmente nella Provincia del Principato citra, dove è il Monastero principale nel suddetto Monte, il quale volgarmente si chiama Monte Vergine, vicino la Città d'Avellino, dove, ed in alcuni aggiacenti Castelli l'Abbate Generale si suppone Ordinario col Territorio separato, che si dice *Nullius*: E ve n'è un altro principale sotto l'invocazione dello stesso San Guglielmo fondatore, del quale ivi si conservano le reliquie, parimente *Nullius* con la Giurisdizione Ordinaria.

Cele-

LIB. XIV. DELLI REGOLARI. CAP. XX. 95

Celebra il Capitolo Generale ogni triennio, nel quale si eleggono il Generale, ed il Procuratore Generale, e gli altri Officiali, e si fa la distribuzione dell'Abbazie, e de' Monasterj principali; mentre negli altri inferiori, la Prelatura ha solamente il titolo di Priore, ed è di molto minore qualità, così circa la remozione dentro il triennio, che non si dà nelle Abbazie, come ancora circa il non godere molte prerogative, che godono gli Abbati: E così di questi Priorati, come anche dell'obbligo del Generale, e degli altri Abbati di rendere conto dell'amministrazione nel prossimo Capitolo, si discorre in occasione de' casi seguiti nel Teatro. Non avendo l'uso de' Provinciali.

In Roma ha il Monastero a Santa Agata de' Monti, e li suoi Abbati hanno parimente l'uso de' Pontificali.

Per una antica, e costante tradizione, la quale corre nella Città di Venosa, comprovata dalle Croniche della stessa Religione, vi è una pia credenza, che volendo il suddetto Re Ruggiero far prova della bontà dell'accennato Guglielmo suo cappellano, lo facesse tentare da una donna impudica di molta bellezza, chiamata Agnese nativa della suddetta Città, ma che il Santo si corricasse ignudo sopra il fuoco, invitandola a voler ivi seco dormire, per il che quella si compunse, e si diede ad una vita molto ritirata, e spirituale nella sua patria, nella quale fondò un Monastero di Monache fuori della Città, in quella Chiesa di molta divozione, la quale si dice di Santa Maria della Scala, ove morì con opinione di santità: E di presente sotto la stessa invocazione, dentro la Città continua il Monastero delle Monache, il quale ha il dominio, e l'amministrazione della detta Chiesa, vicino a l quale si vedono ancora alcune reliquie di un' antichissima fabbrica, la quale per tradizione si suppone che fosse di quel famoso tempio di Venere, che (secondo una opinione forse più comune, e più probabile) diede il nome all'antica Città: E che però (secondo l'uso comune molto lodevole de' Cristiani) ivi si fabbricasse l'accennata Chiesa in onore della Beata Vergine, per distogliere il popolo dall'antiche feste in quel luogo profano.

CA.

CAPITOLO VIGESIMOPRIMO.

Della Religione, ovvero Congregazione Vallombrosana, di San Gio: Gualberto: Ed anche della Silvestrina: E di alcun'altre Religioni Monacali.

S O M M A R I O.

- 1 *Dell'origine della Vallombrosana, e della Silvestrina.*
- 2 *Della loro unione, e discioglimento loro; e se la Vallombrosana sia diversa da quella di San Gio: Gualberto.*
- 3 *Del modo del governo.*
- 4 *Dove abbiano li Monasterj in Roma.*
- 5 *Di alcun'altre Religioni, cioè di S. Paolo primo Eremita, de' Premostratensi, ed altri.*

C A P. XXI.



Sono queste due Congregazioni Benedettine distinte con diversi principj, o fondazioni: Attesocchè la prima ebbe la sua origine nell' undecimo secolo da San Giovanni Gualberto Religioso dell' Ordine Benedettino Cluniacense nel Monastero posto in un luogo, il quale si dice Valleombrosa in Toscana; che però fu detta Vallombrosana. E l'altra de' Silvestrini fu fondata nell'Eremo di San Benedetto di Montefano, circa il principio del decimo terzo secolo da San Silvestro d' Olmo, il quale si suppone che per prima fosse Religioso della detta Congregazione Vallombrosana; per questo prese la denominazione dal nome del Fondatore, ma sotto diversi Istituti con la stessa dipendenza dalla medesima regola di San Benedetto, il quale da tutte due parimente viene riconosciuto per il Patriarca.

Cade il dubbio, se la Vallombrosana, e quella di S. Gualberto costituiscano una sola Congregazione, ovvero siano due unite assieme: E sopra ciò si scorge qualche varietà delle opinioni: Mentre un grande argomento della diversità pare si cavi dalla moderna pratica della Sede Apostolica, l'unione che seguì nell' età nostra sotto Alessandro Settimo delli Vallumbrosani con li Silvestrini; attesocchè fu stabilito, che il circolo, ovvero il turno per le Prelature fosse distribuito in tre triennj, in ciascuno de' quali qual-

qualsivoglia Congregazione dovesse avere il suo luogo. Uno alla Vallombrosana: L' altro a quella di San Giovanni Gualberto: Ed il terzo alla Silvestrina: E sebbene questa unione ebbe molto poca durazione, mentre convenne disciorglierla, conforme nel Teatro più distintamente se ne discorre A: Nondimeno da ciò si cava per alcuni un' argomento di questa duplicità: Però un' altra opinione, la quale si stima più vera, tiene che sia una sola, e che questa duplicazione delle cariche nascesse, o dal maggior numero de' Soggetti, e delle Prelature, ovvero da una certa distribuzione seguita tra alcune Nazioni della medesima.

L' una, e l' altra, cioè la Vallombrosana, e la Silvestrina non passano li confini dell' Italia, ed usano lo stesso stile dell' altre Congregazioni di sopra accennate ed è di convocare il loro Capitolo Generale, nel quale si eleggano il Generale, ed alcuni Diffinitori: Con questa differenza, che li Vallombrosani lo celebrano ogni quadriennio; li Silvestrini ogni triennio; e li Vallombrosani hanno l' uso de' Vicarj di tre Provincie; cioè Romana, Romagna, e Lombardia: Ed ancora si fanno le distribuzioni dell' Abbazie, avendogli Abbati l' uso de' Pontificali per il privilegio generale dell' Ordine di San Benedetto comunicatogli.

La Vallombrosana in Roma ha il Monastero in Santa Prassede vicino Santa Maria Maggiore: E la Silvestrina ha il Monastero nella Chiesa di S. Stefano del Cacco.

Vi sono anche dell' altre Religioni, o Congregazioni Monacali, delle quali però si ha poco uso in Italia, sicchè vi è qualche cognizione di loro nella Corte di Roma in occasione di alcuni Offizj della residenza de' Procuratori, o d' altri Ministri, ovvero per causa di liti: Come (per esempio) sono i Premostratensi fondati da San Norberto: Quelli di San Geronimo, li quali stanno nello Scuriale di Spagna, dove hanno molti Monasterj: Quelli di San Paolo Primo Eremita, ed altri simili: Mentre di quelli della Religione di Santo Antonio Abbate (per usare lo stesso Abito de' Preti Secolari, sicchè da essi non si distinguono, se non con il segno del Tau, che portano di color turchino in una parte del petto, e del Mantello) se ne parla nel capitolo quarantesimo sotto l' Ordine de' Chierici Regolari.

A
Nel Discor. 3.
di questo titolo
de' Regolari.

CAPITOLO VIGESIMOSECONDO.

Della Religione, ovvero dell' Ordine di S. Agostino in generale; e delle sue diverse divisioni: Particolarmente delli Canonici Regolari.

S O M M A R I O.

- 1 Del tempo nel quale S. Agostino introdusse ne' Chierici il modo di vivere da Religiosi.
- 2 Se la sua regola fosse nuova, o rinnovazione delle antiche.
- 3 Per qual causa non si dia a questa il primo luogo avanti quella di S. Benedetto.
- 4 Della ragione della precedenza de' Canonici Regolari Lateranensi sopra li Monaci.
- 5 Di alcuni Canonici Regolari soppressi.
- 6 Di tre sorti di Canonici Regolari, e particolarmente di quelli delle Chiese Cattedrali, e Metropolitane.
- 7 Degli stessi Canonici Regolari delle suddette Chiese particolari.
- 8 Della Congregazione delli Canonici Regolari Lateranensi.
- 9 Del tempo, che fu restituita; e del modo del suo governo.
- 10 Dell' altra Congregazione delli Canonici Regolari di S. Salvatore.
- 11 Della sua fondazione.
- 12 Che dalla regola di S. Agostino siano scaturite molte altre Religioni.

C A P. XXII.



Lasciando il suo luogo alla verità, se in Milano (mentre era appresso Santo Ambrosio) dopo la sua conversione, come alcuni vogliono: O pure in Africa, essendo già Vescovo, secondo l' altra opinione più probabile, ed approvata dalla Chiesa nella leggenda di questo Santo, registrata nel Breviario: Certa cosa è, che questo gran Santo Patriarca, accompagnando le parti di Vescovo, e quelle di Religioso, ed imitando San Basilio, visse collegialmente con i suoi Chierici, e discepoli sotto una regola da esso ordinata a forma di Regolare.

Come ancora, tralasciando a i suoi giudici la decisione dell' altra questione, se ciò importasse una nuova introduzione, o veramen-

LIB. XIV. DELLI REGOLARI. CAP. XXII. 99

te fosse una restituzione di quel primiero Stato Religioso, il quale si presuppone che sia originato, ed osservato dagli Apostoli, e dalli primi discepoli di Cristo: Nel che, conforme già di sopra si è detto, si lascia il suo luogo alla verità, non essendo dovere di privare i professori della vita religiosa di questa pia opinione, la quale li cagiona una spirituale consolazione. Non si dubita, che questo gran servo di Dio, nel quale in sommo grado fecero a gara la santità, e la dottrina, tra il fine del quarto, ed il principio del quinto secolo ordinasse la sua regola per quelli dell' uno, e dell' altro sesso, li quali volessero vivere religiosamente segregati dal secolo: Conforme ancora di essa si parla di sotto nel capitolo vigesimonono.

Onde quando si dovesse camminare con l' ordine dell' antichità, a questa Religione più che a quella di San Benedetto farebbe dovuto il primo luogo nella Chiesa Latina: Però ciò non ostante (conforme anche di sopra si è accennato (di fatto il primo luogo nella gerarchia del Clero Regolare Monastico comunemente si dà all' altra Religione suddetta di S. Benedetto, per la già accennata ragione che; sebbene quest' Ordine di Santo Agostino sia stato più antico; tuttavia (almeno nella nostra Italia, ed in altre Parti della nostra Europa Occidentale) non ebbe la continuazione, ma in diversi tempi, ed in diverse forme fu restituito in alcune Chiese Cattedrali, o Metropolitane particolari; onde li suoi professori, ancorchè fossero veri Regolari, nondimeno facevano figura più tosto di Chierici Secolari, che di Monaci; mentre (conforme altre volte si è detto) al Monachismo era più tosto proibito il prendere il Chiericato, ed il servire in divinis. E di fatto (secondo abbiamo di sopra nel capitolo sesto, trattando delle Precedenze (gli odierni Canonici Regolari, ancorchè ne' luoghi siano di più moderna fondazione, tuttavia precedono li più antichi Monaci, e Mendicanti: Per la ragione, che camminano più tosto sotto l' ordine, o la gerarchia del Clero Secolare, ficchè gli altri Canonici di san Salvatore non godono tale prerogativa, quantunque siano anche dell' Ordine de' Canonici, per la forma dell' abito più Monacale, che Clericale; che però, sebbene questi Canonici Lateranensi a gli altri effetti sono veri Regolari, tuttavia nelle funzioni ecclesiastiche camminano con il Clero Secolare, e si annoverano in quella gerarchia: Non escludendo le altre loro ragioni dell' antichità, le quali si lasciano salve al suo luogo tali quali siano:

E stante la soppressione seguita sotto Clemente Nono di quei Canonici Regolari, li quali si dicevano di San Giorgio in Alaga: Ed anche l' altra sotto Alessandro Settimo di quei Ca-